



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI
BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.P.A.
SUL
PROGETTO DI FUSIONE MEDIANTE INCORPORAZIONE DI
BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE S.P.A.
IN
BANCHE POPOLARI UNITE S.C.P.A.

ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile e dell'art. 70, comma 2, del Regolamento approvato con deliberazione Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato

Brescia, 19 gennaio 2007

INDICE

<i>1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO</i>	4
1.1 Struttura dell'operazione.....	4
1.2 Corporate Governance della Nuova Capogruppo.....	5
1.3. Società che partecipano alla fusione.....	7
1.3.1 Società Incorporante: BPU.....	7
Cenni storici e recente evoluzione.....	7
Struttura del Gruppo.....	11
Dati patrimoniali ed economici.....	14
Assetto societario.....	15
Accordi ex art. 122 D. Lgs. 24 febbraio 19989 n. 58.....	17
1.3.2 Società Incorporanda - Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.	18
Cenni Storici e recente evoluzione.....	18
Struttura del Gruppo.....	21
Dati patrimoniali ed economici.....	23
Assetto societario.....	24
1.4 Motivazioni strategiche ed economiche dell'operazione e obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione.....	25
1.4.1 Linee guida progetto industriale.....	25
1.4.2 Linee guida di integrazione.....	28
1.4.3 Creazione di Valore.....	30
Sinergie di costo.....	31
Sinergie di ricavo.....	32
Oneri di integrazione.....	33
Principali obiettivi finanziari del Nuovo Gruppo post sinergie.....	33
<i>2. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI FUSIONE</i>	34
<i>3. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE</i>	34
<i>4. LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE</i>	40
<i>5. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE</i>	42
<i>6. ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELL'OPERAZIONE</i>	42
6.1 Aspetti contabili dell'Operazione.....	42
6.2 Aspetti fiscali dell'operazione.....	46
6.2.1. Trattamento per le società'.....	46
6.2.2. Trattamento per gli azionisti.....	47
<i>7. EFFETTI DELLA FUSIONE</i>	47
7.1 Effetti sulla situazione patrimoniale ed economica.....	47
7.2 Effetti sulla composizione dell'azionariato.....	50
<i>8. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE</i>	50
<i>9. DIRITTO DI RECESSO</i>	51
<i>SINTESI PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL NUOVO TESTO STATUTARIO DELLA BANCA INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE</i>	53

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. sul Progetto di Fusione mediante incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. in Banche Popolari Unite S.c.p.A. redatta ai sensi dell'art. 2501-*quinquies* del codice civile, dell'art. 70 del regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato.

Egregi Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare in merito al progetto di fusione per incorporazione di Banca Lombarda e Piemontese S.p.A. (in breve **“Banca Lombarda”**, **“BL”** o la **“Società Incorporata”**) in Banche Popolari Unite S.c.p.A. (in breve **“BPU”** o la **“Società Incorporante”**). Con la presente relazione si intende fornire un'illustrazione delle motivazioni di tale operazione e del rapporto di cambio indicato nel progetto di fusione (il **“Progetto di Fusione”**), evidenziando, in relazione allo stesso, i criteri utilizzati nella sua determinazione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2501-*quinquies* del codice civile e dell'art. 70 del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato (il **“Regolamento Emittenti”**).

Il Gruppo Banca Lombarda, nell'ambito delle proprie strategie di sviluppo, ha sempre posto particolare attenzione all'evolversi del mercato italiano del credito e, in tale quadro, è stata attentamente esaminata ogni eventualità ed opportunità che si potesse manifestare per l'aggregazione di Banca Lombarda con altri istituti.

In questo ambito, come reso noto, vennero a suo tempo avviati contatti esplorativi con il Gruppo BPU finalizzati alla creazione di un nuovo gruppo bancario che, collocandosi tra i principali operatori a livello nazionale, fosse in grado di svolgere un ruolo di primaria importanza.

In relazione a quanto precede, i proficui ed approfonditi incontri con i vertici BPU hanno permesso di giungere alla definizione di un progetto di aggregazione tra il Gruppo Banca Lombarda ed il Gruppo BPU (di seguito anche l'**“Operazione”**), i cui termini e condizioni principali sono stati definiti in un **“Protocollo d'Intesa”** che prevede la creazione di un Nuovo Gruppo, la cui Capogruppo (la **“Nuova Capogruppo”**) preserverà la matrice popolare, quotata in Borsa ed inserita nel comparto MIB30, la cui integrazione risulterà favorita dalla forte coerenza degli attuali modelli organizzativi delle due entità.

1. ILLUSTRAZIONE DELL'OPERAZIONE E MOTIVAZIONI DELLA STESSA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AGLI OBIETTIVI GESTIONALI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE E AI PROGRAMMI FORMULATI PER IL LORO CONSEGUIMENTO

1.1 Struttura dell'operazione

L'operazione sarà realizzata ai sensi e per gli effetti degli artt. 2501 e ss. Cod. civ. e dell'art. 57 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 mediante la fusione per incorporazione di Banca Lombarda in BPU (la "Fusione").

A fronte della normativa richiamata la Società Incorporante, a decorrere dalla data di efficacia giuridica dell'atto, conserverà la propria soggettività giuridica e succederà in tutti i diritti e gli obblighi facenti capo alla Società Incorporanda che si estinguerà per effetto della fusione medesima. Le azioni della Società Incorporanda verranno quindi annullate e, in sostituzione, verranno assegnate ai soci della Società Incorporanda azioni della Società Incorporante, nella misura determinata in base al rapporto di cambio descritto al paragrafo 3.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 57, ultimo comma, del Testo Unico Bancario, i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore di BL, conserveranno la loro validità ed il loro grado, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione a favore di BPU.

Gli effetti della fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-bis, comma 2, del codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo e comunque in data non anteriore al 1° aprile 2007.

Ai fini del rilascio della relazione sulla congruità del rapporto di cambio sono stati nominati rispettivamente dal Tribunale di Bergamo e dal Tribunale di Brescia, in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 2501-sexies del codice civile:

- per Banca Lombarda, la società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.a.;
- per BPU Banca, la società di revisione KPMG S.p.A..

L'operazione di aggregazione è stata definita ispirandosi al principio di pariteticità tra le componenti della Nuova Capogruppo, rispettivamente corrispondenti a Banca Lombarda e a BPU.

Tale principio di pariteticità si rispecchia, in particolare, nella composizione degli organi di governo della Nuova Capogruppo e nel principio della condivisione con riferimento ai ruoli direttivi e di vertice, nonché nel principio dell'alternatività della derivazione dei rappresentanti apicali degli organi collegiali della Nuova Capogruppo e della loro alternanza nel tempo, avuto comunque riguardo al superiore interesse sociale.

1.2 Corporate Governance della Nuova Capogruppo

Il progetto di integrazione tra il Gruppo BPU e il Gruppo BL comporterà l'adozione, da parte della Società Incorporante, di un nuovo modello di Statuto sociale il quale sarà profondamente innovativo rispetto al vigente, soprattutto in ragione del fatto che si transiterà dall'attuale sistema di *governance* "tradizionale" (basato sulla presenza di un Consiglio di Amministrazione e di un Collegio Sindacale) al sistema c.d. "dualistico" (basato sulla presenza di un Consiglio di Sorveglianza e di un Consiglio di Gestione) introdotto dalla riforma del diritto societario. In aggiunta alle modifiche relative al sistema di amministrazione e controllo societario, sono state previste altre modifiche frutto delle intese raggiunte tra BL e BPU in vista della Fusione.

Nuovo statuto della Società Incorporante

Come già anticipato, il progetto di integrazione prevede che la Società Incorporante adotti, contestualmente all'efficacia della Fusione ed in sostituzione dell'attuale sistema di *governance* tradizionale, il sistema di amministrazione e controllo c.d. "dualistico", la cui disciplina, recentemente introdotta nell'ordinamento giuridico italiano, è contenuta agli articoli 2409 *octies* - 2409 *quinquiesdecies* del codice civile. Alla Società Incorporante, in quanto società quotata, si applicano anche le disposizioni speciali di cui al D. Lgs. n. 58/1998 (TUF).

Tale sistema prevede la presenza di un Consiglio di Sorveglianza e di un Consiglio di Gestione in luogo dei classici organi del sistema tradizionale, cui vengono attribuiti dalla Legge e dallo Statuto il controllo e l'amministrazione e della società.

L'adozione del sistema c.d. dualistico comporta l'introduzione di una sorta di filtro/separazione tra proprietà e *management*. Infatti, come precisato in seguito, alcune attribuzioni tipiche riservate alla proprietà nel sistema tradizionale (approvazione del bilancio, nomina dei componenti dell'organo

gestorio, determinazione dei compensi), sono trasferite alla competenza del Consiglio di Sorveglianza. La legge stabilisce inoltre che i componenti di tale organo siano in possesso dei medesimi requisiti di indipendenza richiesti per i componenti del collegio sindacale nel sistema tradizionale. Viene altresì introdotta una più chiara distinzione tra funzione di indirizzo strategico e controllo, da un lato, e gestione corrente, dall'altro, anche a garanzia di una sana e prudente gestione della Banca.

Il Consiglio di Sorveglianza assomma in sé alcuni poteri tipici dell'Assemblea, funzioni del Collegio Sindacale e alcuni poteri di "alta amministrazione", assolvendo così ad un compito di indirizzo strategico e controllo, anche di merito, sulla gestione della società più ampio di quello tipicamente svolto dal Collegio sindacale nel sistema di amministrazione e controllo c.d. "tradizionale".

Al Consiglio di Gestione spetta in via esclusiva la gestione della società e il compimento di tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, in coerenza con gli indirizzi generali strategici e programmatici dettati dal Consiglio di Sorveglianza. Lo statuto può prevedere che tale organo, ai sensi dell'art. 2409 *terdecies*, comma 1 lett. *f-bis*), cod. civ., deliberi su proposta del Consiglio di Gestione anche in relazione ai piani industriali e finanziari, ai budget nonché alle operazioni strategiche e di maggior rilievo economico-finanziario. Il ruolo e le attribuzioni del Consiglio di Gestione sono, nella sostanza, modellate su quelle del Consiglio di Amministrazione nel sistema tradizionale, alla cui disciplina occorre spesso far riferimento.

In allegato vengono illustrate le principali caratteristiche del nuovo Statuto che sarà adottato a seguito del progetto di integrazione.

1.3. Società che partecipano alla fusione

1.3.1 Società Incorporante: BPU

Cenni storici e recente evoluzione

BPU è nata il 1° luglio 2003 dalla fusione per unione di tre banche: **Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino Società cooperativa a responsabilità limitata (“BPB-CV”)**, **Banca Popolare Commercio e Industria Società cooperativa a responsabilità limitata (“BPCI”)** e Banca Popolare di Luino e di Varese Società per azioni (“BPLV”), che nel 1996 aveva abbandonato l’originaria forma cooperativistica per rendere possibile l’ingresso nell’ex Gruppo BPCI.

La Banca Popolare di Bergamo, una delle prime banche popolari fondate in Italia, viene costituita il 29 aprile 1869 con la denominazione di Banca Mutua Popolare della Città e Provincia di Bergamo.

La crescita della Banca avviene in forma graduale e costante nel tempo, in sintonia con il progressivo evolversi del tessuto economico del territorio di origine. Nel tempo, la Banca estende progressivamente la propria operatività alle province limitrofe e, a partire dai primi anni ottanta, presidia altri centri di rilievo nazionale, fra cui Roma.

Parallelamente al proprio autonomo sviluppo, sin dal 1913 Banca Popolare di Bergamo acquisisce alcune piccole realtà bancarie locali e, successivamente, alcuni istituti bancari di dimensione via via crescente, in coerenza con l'evoluzione del processo espansivo indirizzato ad aree contigue.

Nel 1984 Banca Popolare di Bergamo porta a termine l'acquisizione del pacchetto di controllo del Credito Varesino S.p.A., a seguito della cui incorporazione - avvenuta nell' estate del 1992 - è stata adottata la denominazione sociale di Banca Popolare di Bergamo-Credito Varesino S.c.r.l..

Sempre nel 1992 la Banca Popolare di Bergamo, prima fra le banche popolari, viene ammessa alla quotazione sul Mercato Telematico Azionario della Borsa di Milano.

Nel 1995/96, con l'obiettivo di coniugare il radicamento nei mercati locali ed il raggiungimento di economie di scala, la Banca - dopo aver già perfezionato l'acquisizione dell'intero capitale della Banque de Dépôts et de Gestion, operante in Svizzera, amplia ancor di più la propria presenza territoriale

aggregando alcuni selezionati istituti di credito: nell'area Centro-Sud, la Banca Popolare di Ancona e, con essa, la Banca Popolare di Todi e la Cassa di Risparmio di Fano – poi ceduta nel 2005, nell'ambito degli accordi transattivi sul contenzioso per il controllo di Banca Popolare di Ancona - oltre alla Banca Popolare Campana, successivamente incorporata nella Banca Popolare di Napoli, questa a sua volta incorporata nella Banca Popolare di Ancona; nel Nord-Ovest, la piemontese Banca Brignone, incorporata nel mese di giugno 2002.

È del 2000, infine, il rilievo dalle altre banche popolari che ne erano socie delle quote partecipative al capitale di Centrobanca S.p.A., attraverso il quale la Banca Popolare di Bergamo – C.V. ha raggiunto il controllo dell'istituto stesso, nella prospettiva di dare ulteriore impulso all'attività di sostegno al mondo delle imprese.

L'accordo concluso con The Prudential Insurance Company of America ha portato nel gennaio 2002 all'ingresso nel capitale di FinanzAttiva Gestioni SGR – società del Gruppo BPB, poi ridenominata BPU Pramerica SGR – di Prudential International Investments Corporation, consentendo di sviluppare la gestione, il marketing e la vendita di prodotti e soluzioni di investimento (gestioni individuali e collettive) per la clientela italiana privata ed istituzionale.

La **Banca Popolare Commercio e Industria** nasce a Milano il 28 dicembre 1888 per iniziativa di settantasette industriali e commercianti operanti nel settore serico.

L'attività originaria, basata essenzialmente sulla fornitura di servizi relativi alla produzione e alla commercializzazione della seta, si integra all'inizio del 1900 con servizi finanziari per le attività del settore.

In concomitanza con la graduale ripresa delle attività produttive e commerciali del Paese dopo la Seconda Guerra Mondiale, inizia l'organizzazione di quella che diventerà l'attuale Banca Popolare Commercio e Industria, denominazione assunta nel 1975.

L'intensificazione della presenza sul territorio avviene grazie a una serie di acquisizioni e incorporazioni di istituti bancari o filiali di banche italiane ed estere (tra cui nel 1977 l'incorporazione della Banca Popolare di Codogno, nel 1980 del Credito Lodigiano, nel 1991 della Banca Popolare di Vigevano, nel 1995 l'acquisizione di un ramo d'azienda dalla American Express Bank Ltd e, a fine 1998, di diciannove sportelli del Banco di Napoli).

Nel 1996 la Banca rileva, sia tramite il lancio dell'Offerta Pubblica d'Acquisto, sia con acquisti successivi, il 61,19% del capitale della Banca Popolare di Luino e di Varese S.p.A. la partecipazione della Banca Popolare Commercio e Industria S.c.r.l. in BPLV aumenta nel corso degli anni fino a raggiungere il 79,884%, prima della fusione con BPB-CV. Sempre nel 1996, a seguito di tale acquisizione, viene costituito il "Gruppo Bancario Banca Popolare Commercio e Industria".

Il Gruppo cresce nel 1998, con la creazione di Banca Popolare Commercio e Industria International S.A., entità lussemburghese attiva nel *private banking*. Un ulteriore e più determinante salto dimensionale avviene nel giugno 2001, quando viene perfezionato l'acquisto del pacchetto di controllo (75%) di Banca Carime S.p.A., banca meridionale con sede a Cosenza e oltre 300 sportelli operativi.

La nascita di BPU

L'operazione di fusione è stata approvata dalle Assemblee Straordinarie delle banche partecipanti alla fusione il 9 maggio 2003 (BPLV) e il 10 maggio 2003 (BPB-CV e BPCI). L'atto di fusione è stato perfezionato in data 24 giugno 2003.

Prima del perfezionamento della fusione e subordinatamente all'efficacia della stessa, al fine di preservare e valorizzare la presenza sul territorio dei relativi marchi, BPB-CV, BPCI e BPLV hanno scorporato le rispettive aziende bancarie, costituite dalla rete degli sportelli – con la sola esclusione di uno sportello della BPB-CV a Bergamo e di uno sportello della BPCI a Milano – a favore di due nuove banche, costituite in forma giuridica di società per azioni e interamente possedute dalle stesse: Banca Popolare di Bergamo S.p.A. (“BPB S.p.A.”) e Banca Popolare Commercio e Industria S.p.A. (“BPCI S.p.A.”). In particolare le aziende bancarie scorporate da BPCI e BPLV sono confluite nella BPCI S.p.A., totalmente posseduta dalle due conferenti BPCI e BPLV proporzionalmente ai valori di conferimento.

La Capogruppo BPU e le Banche ad essa facenti capo hanno ereditato una tradizione di valori e di culture proprie del mondo cooperativistico popolare di cui le tre realtà bancarie originarie sono state portatrici nel corso della loro storia ultracentenaria, in particolare per quanto concerne lo stretto legame, non solo economico, con il territorio locale di operatività, che ha potuto così coniugarsi con i vantaggi di una dimensione *multiregionale* complessivamente più coerente con l'evoluzione del mercato globale.

Allo scopo di rafforzare tali legami il Gruppo BPU ha adottato sin dalla sua costituzione un *modello federativo*, con le banche rete (ad oggi quattro) che presidiano localmente l'operatività con la clientela, *integrato*, con l'accentramento in BPU di tutte le principali funzioni comuni di supporto e di servizio nonché di monitoraggio dei rischi, e *polifunzionale*, grazie alla presenza di una serie di società prodotte operanti nel settore del risparmio gestito, del bancassurance, del corporate banking, del consumer finance e del leasing.

L'evoluzione del Gruppo BPU

A partire dal 1 luglio 2003, il Gruppo BPU ha realizzato diverse importanti operazioni societarie/organizzative nell'ambito del complessivo processo di integrazione, tra cui:


- migrazione di Banca Carime sul Sistema Informativo Target (maggio 2004);
- migrazione di Banca Popolare Commercio e Industria sul Sistema Informativo Target (novembre 2004);
- completamento di un assetto distributivo divisionale per segmento di clientela presso tutte le Banche Rete del Gruppo (2004), e focalizzazione dell'approccio commerciale attraverso l'applicazione diffusa di strumenti di CRM;
- risoluzione del contenzioso BPA, con OPA sul capitale residuo di Banca Popolare di Ancona e cessione a Intesa Casse del Centro della partecipazione in Cassa di Risparmio di Fano (3° trimestre 2005);
- fusione per incorporazione di Esaleasing in BPU Leasing, ridenominata BPU Esaleasing (luglio 2006);
- accentramento delle attività informatiche delle Società Prodotto in BPU Centrosystem, società interamente partecipata dalla Capogruppo (novembre 2006);
- fusione per incorporazione di Banca Popolare di Todi in Banca Popolare di Ancona (dicembre 2006);
- riposizionamento di Centrobanca, accentuandone il ruolo di Banca Corporate per la clientela *captive* del Gruppo;
- estensione degli accordi di partnership nell'Asset Management (Prudential) e nel Bancassurance Vita (Aviva) a tutto il Gruppo e conseguente rafforzamento delle Società Prodotto dedicate

- progressiva razionalizzazione del portafoglio partecipativo (es. Banca Italease, SI Holding, Meliorbanca, Arca Merchant, Arca BIM, ABF Leasing, partecipazioni nel settore del private equity).

Struttura del Gruppo

Il Gruppo BPU risulta così costituito:

**Struttura del Gruppo Banche Popolari Unite
al 30 settembre 2006**



Dati patrimoniali ed economici

Nel prospetto che segue sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici consolidati al 30 settembre 2006 confrontati con quelli al 31 dicembre 2005 per lo stato patrimoniale e con quelli al 30 settembre 2005 per il conto economico.

I dati sono riferiti agli schemi di bilancio di cui alla Circolare di Banca d'Italia n.262 del 22 dicembre 2005 e redatti secondo i principi internazionali IAS/IFRS.

Attivo	30/09/2006	31/12/2005
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	3.055.892	2.208.420
Attività finanziarie valutate al fair value	5.290.972	5.158.686
Altre attività finanziarie (1)	4.780.003	4.782.796
Crediti verso banche	1.907.591	3.331.015
Crediti verso clientela	49.798.318	47.460.761
Attività materiali e immateriali	2.607.861	2.616.533
Attività fiscali	573.229	706.822
Altre voci dell'attivo	2.172.660	2.598.601
Totale dell'attivo	70.186.526	68.863.634

Passivo	30/09/2006	31/12/2005
Debiti verso banche	6.607.514	6.366.914
Raccolta da clientela (2)	52.145.824	50.368.962
Passività finanziarie di negoziazione	449.994	348.941
Passività fiscali	526.596	622.277
Fondi a destinazione specifica (3)	679.737	681.833
Riserve tecniche	2.473.415	2.247.693
Altre voci del passivo	2.004.598	3.101.300
Capitale	861.135	860.124
Riserve (4)	3.402.498	2.926.234

Riserve da valutazione	120.395	241.838
Patrimonio di pertinenza di terzi	405.743	416.658
Utile di periodo	509.077	680.860
Totale del passivo e del patrimonio netto	70.186.526	68.863.634

- (1) Somma delle voci 40 e 50
(2) Somma delle voci 20 e 30
(3) Somma delle voci 110 e 120
(4) Somma delle voci 170, 180 e 200

Conto economico	30/09/2006	30/09/2005
Margine di interesse	1.264.699	1.204.952
Commissioni nette	609.785	606.029
Margine di intermediazione	2.033.836	1.948.822
Risultato netto della gestione finanziaria	1.914.433	1.829.108
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	1.889.584	1.812.572
Oneri operativi	(1.088.116)	(1.119.536)
Utile dell'attività corrente al lordo delle imposte	860.183	925.288
Utile dell'attività corrente al netto delle imposte	542.452	624.704
Utile di periodo	542.452	625.002
Utile di periodo di pertinenza della capogruppo ¹	509.077	593.680

Struttura Operativa

	30/09/2006	31/12/2005
Numero dei dipendenti	14.011	14.316
Numero degli sportelli bancari	1.186	1.184

Assetto societario

Il Capitale Sociale di BPU alla data della Presente relazione ammonta ad euro 861.206.710 rappresentato da n. 344.482.684 azioni del valore nominale di euro 2,50 cadauna.

¹ L'utile netto normalizzato delle componenti non ricorrenti è risultato pari a circa 375 milioni di Euro al 30/9/06 con un incremento di oltre il 13% rispetto ai circa 330 milioni di Euro al 30/9/05

BPU è una società cooperativa per azioni disciplinata dagli articoli del Libro Quinto, Titolo Sesto, Capo Primo del Codice Civile - in quanto applicabili alle banche popolari in relazione a quanto disposto dall'art. 150 bis del D.lgs. n. 310 del 28 dicembre 2004 – e dal Capo Quinto, Sezione Prima del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di seguito anche “TUB”.

In ragione della suddetta forma di società cooperativa ed in conformità a quanto previsto dall'art. 30 del TUB il capitale di BPU è largamente diffuso tra il pubblico. E' infatti stabilito il limite del possesso azionario nella misura dello 0,50% del capitale sociale (art. 30 comma 1). Tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi (art. 30 comma 2).

La Banca, appena rileva il superamento del limite dello 0,50% contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

Sempre in base a quanto previsto dal suddetto art. 30 del TUB, ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

La qualità di Socio si acquisisce previa presentazione di domanda scritta indirizzata al Consiglio di Amministrazione contenente gli elementi richiesti dall'art. 8 dello Statuto Sociale. Il Consiglio di Amministrazione si pronuncia sull'accoglimento delle domande valutando gli interessi oggettivi della Banca, incluso quello della sua indipendenza ed autonomia, e il rispetto dello spirito della forma cooperativa.

Alla data di redazione della presente Relazione, il numero dei Soci iscritti a Libro Soci di BPU ammonta a n. 60.310.

In qualità di emittente di azioni quotate in mercati regolamentati italiani, BPU è soggetta alla specifica disciplina prevista dal Titolo terzo, Capo Secondo, Sezione Prima del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), di seguito anche “TUF”.

In tema di assetti proprietari, in particolare, l'art. 120 del TUF (Obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti) prevede che coloro che partecipano in una società con azioni quotate in misura superiore al 2% ne danno comunicazione alla società partecipata ed alla Consob.

A tal riguardo si evidenzia che, alla data della presente Relazione, risulta pervenuta la comunicazione del 10 agosto 2006 da parte di Fidelity International Limited, con sede Hamilton (Bermuda), attestante il possesso di n. 6.910.226 azioni pari al 2,006% del capitale sociale alla data della comunicazione.

Accordi ex art. 122 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58

In data 1° agosto 2003 è stato sottoscritto un impegno comune tra i consiglieri di amministrazione di BPU di derivazione della ex Banca Popolare Commercio e Industria Scrl.

Tale impegno, tenuto conto degli obiettivi dell'operazione di integrazione fra le originarie banche, è fondato sull'adeguata rappresentazione delle originarie componenti sociali all'interno di BPU. Lo stesso, nel rispetto dell'esclusiva competenza gestionale dell'organo amministrativo e delle relative regole di governo, istituisce un sistema di preventiva consultazione tra i sottoscrittori in materia di designazione e/o espressione di gradimento di competenza del Comitato Nomine di BPU e rimesse alla decisione dei membri di derivazione della ex Banca Popolare Commercio e Industria Scrl. La finalità dell'impegno è di consentire la valutazione collegiale delle candidature e l'acquisizione degli elementi di giudizio provenienti da tutti i membri del Consiglio di amministrazione di BPU di derivazione dalla ex Banca Popolare Commercio e Industria scrl.

Nell'impegno viene precisato il valore morale e non giuridico del vincolo assunto dagli aderenti con durata triennale e rinnovo automatico alla scadenza salvo disdetta da parte di uno o più aderenti almeno 6 mesi prima della scadenza

1.3.2 Società Incorporanda - Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.

Cenni Storici e recente evoluzione

Il Gruppo Banca Lombarda è attivo soprattutto in Lombardia e Piemonte e principalmente nelle province di Brescia, Cuneo, Pavia e Alessandria. Banca Lombarda è la società capogruppo quotata del Gruppo Banca Lombarda. La struttura organizzativa del Gruppo si basa su un modello federale ove la società capogruppo è responsabile in via primaria per la pianificazione strategica del Gruppo e per altre funzioni centralizzate, mentre le banche commerciali e le altre società operative operano in tutti i comparti del parabancario, del risparmio gestito nella bancaassurance, con propri marchi e denominazioni.

Al 31 dicembre 2005 il Gruppo Banca Lombarda svolge le proprie attività tramite 787 filiali (ivi incluse una filiale in Lussemburgo ed una a Nizza-Francia), un ufficio di rappresentanza a Shangai (Cina), una rete di 553 promotori finanziari.

L'attuale struttura del Gruppo Banca Lombarda deriva dalla fusione avvenuta nel 1998, del CAB S.p.A. ("CAB") con Banca San Paolo di Brescia S.p.A. ("**Banca San Paolo**"), e da successive acquisizioni. Nel periodo fra il 31 dicembre 1997 e il 31 dicembre 2005 il Gruppo Banca Lombarda ha aumentato il proprio totale attivo da Euro 8,8 miliardi a Euro 38,3 miliardi, e si è trasformato da gruppo bancario locale in uno dei principali gruppi bancari italiani.

Il CAB, fondato nel 1883 quale società anonima cooperativa denominata "Credito Agrario Bresciano", ha perseguito nel corso degli anni un programma di costante sviluppo, prevalentemente in provincia di Brescia, diversificando gradualmente la propria attività nei nuovi settori dell'intermediazione finanziaria. Dalla fine degli anni '80, il CAB ha realizzato numerose acquisizioni di banche locali consolidando la propria posizione nel territorio di riferimento. Nel 1978, le azioni del CAB sono state ammesse alla quotazione sul Mercato Ristretto di Milano e, nel 1995, sull'MTA.

La Banca San Paolo è stata costituita nel 1888 in forma di società anonima cooperativa di credito denominata "Banca San Paolo". Negli anni successivi la banca ha progressivamente sviluppato le aree dell'attività creditizia, diversificandola, tra l'altro, nei comparti del risparmio gestito e del parabancario, consolidando il proprio ruolo istituzionale di realtà bancaria di riferimento nei mercati territoriali nei quali era maggiormente radicata.

Nel 1996, le azioni di Banca San Paolo sono state ammesse alla quotazione sull'MTA.

Nell'ambito del processo di consolidamento che ha interessato l'intero sistema bancario italiano negli ultimi anni, il gruppo CAB e il gruppo Banca San Paolo avevano ravvisato la necessità di realizzare un aumento dimensionale che consentisse di competere con i principali gruppi nazionali ed offrisse loro l'opportunità di ampliare la diversificazione produttiva e di consolidare il posizionamento nei mercati di storico presidio. Con delibere del 13 e 14 novembre 1998, le assemblee straordinarie di Banca San Paolo e di CAB hanno rispettivamente approvato la fusione per incorporazione di Banca San Paolo in CAB e la conseguente ridenominazione della banca incorporante in Banca Lombarda S.p.A., con efficacia dal 31 dicembre 1998.

Al fine di dotare il Gruppo di un nuovo assetto organizzativo, funzionale agli obiettivi di sviluppo interno e di crescita per linee esterne, è stato individuato il modello federale attualmente in vigore e nel novembre del 1998, CAB e Banca San Paolo hanno costituito una nuova società denominata Banco di Brescia San Paolo CAB S.p.A. alla quale sono state trasferite la maggior parte delle attività di *commercial banking* facenti capo a Banca Lombarda.

A seguito di tale ristrutturazione Banca Lombarda ha assunto il ruolo di società capogruppo, in base al modello federale sopra delineato, ed è divenuta responsabile in via principale per le funzioni di pianificazione strategica e controllo di gestione, amministrazione, finanza, gestione dei rischi e *internal audit*, *marketing* strategico, *information technology* e logistica (queste due ultime funzioni nell'esercizio 2001 sono state conferite alla controllata Lombarda Sistemi e Servizi S.p.A. ("**Lombarda Sistemi e Servizi**").

Il Banco di Brescia ha altresì assunto il ruolo di principale banca commerciale del Gruppo con lo specifico obiettivo di sviluppare le relazioni commerciali con i clienti e promuovere i prodotti ed i servizi finanziari del Gruppo tramite le proprie filiali.

A partire dalla fusione tra Banca San Paolo e CAB, il Gruppo Banca Lombarda ha effettuato alcune significative acquisizioni ed ha costituito alcune nuove società con l'intento di rafforzare la propria posizione di mercato attraverso l'espansione della propria operatività nel nord ovest dell'Italia. Le principali fra tali acquisizioni e nuove società sono le seguenti:

- l'acquisizione di una partecipazione di controllo in BRE Banca, istituto operante principalmente in Piemonte e Lombardia;
- l'acquisizione dell'intero capitale della Banca Cassa di Risparmio di Tortona S.p.A ("**CR Tortona**"), istituto operante principalmente nella provincia di Alessandria che, nel corso del 2006, è stata fusa per incorporazione nella controllata BRE Banca;

- la costituzione, con Cattolica Assicurazioni, di Lombarda Vita, società di assicurazione operante nel ramo vita;
- l'acquisizione dell'intero capitale di Mercati Finanziari SIM S.p.A. ("**Mercati Finanziari**"), una società operante nel comparto dell'intermediazione in titoli.
- l'acquisizione della società di *factoring* Veneta Factoring S.p.A. ("**Veneta Factoring**"), anche attraverso la controllata CBI Factor S.p.A. ("**CBI Factor**"). Successivamente Veneta Factoring è stata incorporata in CBI Factor.
- l'acquisizione dell'intero capitale di Electrolux Financiera S.A., società spagnola operante prevalentemente nel comparto del *factoring*, che ha successivamente assunto la denominazione di Financiera Veneta S.A.
- l'acquisizione dell'intero capitale azionario di Artesia Bank Luxembourg S.A., istituto di credito lussemburghese specializzato nel comparto del *private banking*, successivamente incorporata in Banca Lombarda International S.A. ("**Banca Lombarda International**"), istituto di credito controllato da Banca Lombarda.
- l'acquisizione, anche attraverso la controllata BRE Banca, dell'intero capitale di Grifogest SGR S.p.A. ("**Grifogest**"), società avente per oggetto la gestione di fondi comuni di investimento mobiliari;
- la costituzione di Capitalgest Alternative Investments SGR S.p.A. ("**Capitalgest Alternative**"), società avente per oggetto la gestione di fondi di investimento di tipo speculativo;
- l'acquisizione del 100% di Banca Idea S.p.A., istituto di credito operante principalmente tramite promotori finanziari; successivamente Banca Idea S.p.A. ha modificato la denominazione in Banca Lombarda Private Investment;
- l'acquisizione, tramite Banca Lombarda International, dell'intero capitale di Caboto International S.A., società svizzera avente per oggetto la gestione di patrimoni mobiliari; successivamente, la società ha modificato la denominazione in Gestioni Lombarda (Suisse) S.A.. ("**Gestioni Lombarda (Suisse)**");
- la costituzione, con una quota del 49% di Lombarda China Fund Management, società con sede in Cina avente per oggetto l'attività di asset management.

Struttura del Gruppo

La struttura organizzativa del Gruppo Banca Lombarda è basata su un modello federale caratterizzato da un elevato grado di integrazione delle banche commerciali e delle altre società operative. La capogruppo svolge le funzioni di indirizzo e coordinamento proprie di una holding bancaria, soprattutto in materia di pianificazione strategica e controllo di gestione, amministrazione, finanza, gestione dei rischi e *internal audit* e *marketing* strategico del Gruppo.


Banca Lombarda gestisce altresì l'attività di tesoreria ed il portafoglio titoli delle banche commerciali del Gruppo; altri servizi centralizzati (quali l'*information technology* e gli acquisti) sono forniti da Lombarda Sistemi e Servizi S.p.A..

Le altre società del Gruppo operano in sintonia con le linee strategiche fissate dalla Capogruppo con un grado di indipendenza finalizzato a preservare la specializzazione per settore di attività ritenuta condizione necessaria per il conseguimento di favorevoli risultati.

Il modello federale ha consentito al Gruppo Banca Lombarda di conseguire significative economie di scala, in particolare sotto il profilo dei costi, e di addivenire ad un'agevole integrazione delle società acquisite.

Il grafico che segue mostra l'attuale struttura del Gruppo Banca Lombarda, con l'avvertenza che nel perimetro di consolidamento sono altresì incluse le seguenti società (veicoli per le operazioni di cartolarizzazione e *trust* per l'emissione di *preferred shares*): Banca Lombarda Preferred Securities Trust, Lombarda Lease Finance 1 S.r.l., Lombarda Lease Finance 2 S.r.l.; Lombarda Lease Finance 3 S.r.l., Lombarda Lease Finance 4 S.r.l. e Lombarda Mortgage Finance 1 S.r.l..

**Banca Lombarda e Piemontese S.p.A.
Struttura del Gruppo Societario**



Dati patrimoniali ed economici

Nel prospetto che segue sono riportati i più significativi dati patrimoniali ed economici consolidati al 30 settembre 2006 confrontati con quelli al 31 dicembre 2005 per lo stato patrimoniale e con quelli al 30 settembre 2005 per il conto economico.

I dati sono riferiti agli schemi di bilancio di cui alla Circolare di Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e redatti applicando i principi contabili internazionali IAS/IFRS.

Attivo	30/09/2006	31/12/2005
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	2.903.739	3.015.182
Altre attività finanziarie (1)	1.003.035	864.905
Crediti verso banche	2.100.772	3.076.529
Crediti verso clientela	29.954.211	28.229.071
Attività materiali e immateriali	1.466.827	1.468.985
Attività fiscali	271.375	375.630
Altre voci dell'attivo	1.199.623	1.316.834
Totale dell'attivo	38.899.582	38.347.136

Passivo	30/09/2006	31/12/2005
Debiti verso banche	2.896.008	3.464.625
Raccolta da clientela (2)	30.036.258	28.909.687
Passività finanziarie di negoziazione	555.301	1.220.886
Passività fiscali	347.577	342.210
Fondi a destinazione specifica (3)	276.751	285.133
Altre voci del passivo	1.569.192	1.448.064
Capitale	351.752	322.292
Riserve (4)	1.734.746	1.311.924
Riserve da valutazione	465.291	359.164
Patrimonio di pertinenza di terzi	430.057	444.167
Utile di periodo	236.649	238.984
Totale del passivo e del patrimonio netto	38.899.582	38.347.136

- (1) Somma delle voci 40 e 50
(2) Somma delle voci 20 e 30
(3) Somma delle voci 110 e 120
(4) Somma delle voci 170, 180 e 200

Conto economico	30/09/2006	30/09/2005
Margine di interesse	658.991	599.559
Commissioni nette	357.701	347.025
Margine di intermediazione	1.095.042	999.315
Risultato netto della gestione finanziaria	1.027.961	932.320
Oneri operativi	(579.819)	(579.255)

Utile dell'attività corrente al lordo delle imposte	457.154	360.259
Utile dell'attività corrente al netto delle imposte	267.705	204.122
Utile di periodo	272.528	203.826
Utile di periodo di pertinenza della capogruppo	236.649	173.380

Struttura operativa

	30/09/2006	31/12/2005
Numero dei dipendenti	7.518	7.562
Numero degli sportelli bancari	794	787

Assetto societario

Il capitale sociale sottoscritto e versato di Banca Lombarda alla data della presente relazione ammonta a Euro 355.015.926 suddiviso in n. 355.015.926 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1 ciascuna.

Gli azionisti che, in base alle informazioni disponibili alla data della presente Relazione, detengono una partecipazione superiore al 2% sono i seguenti:

Azionisti	% Capitale Sociale
Carlo Tassara S.p.A.	4,95%
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo	4,93%
Fondazione Banca del Monte di Lombardia	4,89%
Findim Group S.A.	3,51%
Solofid S.p.A. ^(a)	3,43%
Società Cattolica di Assicurazione Scarl	2,69%
La Scuola S.p.A. ^(b)	2,10%

(a) Partecipazione detenuta a titolo fiduciario. Nessuno dei fiduciari, sulla base della dichiarazione resa dalla fiduciaria stessa, possiede direttamente o indirettamente un numero di azioni superiore al 2% del capitale sociale.

(b) Società controllata dall'Opera Educazione Cristiana.

La compagine sociale annovera circa 42.000 soci.

E' vigente il “**Patto di sindacato Banca Lombarda e Piemontese**” concernente il divieto di trasferimento delle azioni e l'esercizio concertato del voto limitatamente alle Assemblee Straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie (*aderenti n. 305 azionisti che hanno conferito in sindacato azioni Banca Lombarda pari al 46,88% del capitale sociale*).

1.4 Motivazioni strategiche ed economiche dell'operazione e obiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione

1.4.1 Linee guida progetto industriale

Nell'ultimo decennio, il sistema creditizio è stato caratterizzato da un incremento della pressione competitiva, anche a seguito dell'avvio di un intenso processo di consolidamento, sia in ambito domestico che internazionale, favorito da spinte evolutive quali la globalizzazione e liberalizzazione dei mercati, l'armonizzazione della regolamentazione in ambito europeo, l'innovazione tecnologica e finanziaria, lo sviluppo dei mercati dei capitali e la maggiore apertura del mercato italiano con ingresso di operatori esteri.

Assume quindi rilevanza per gli operatori bancari di medie dimensioni l'attuazione di un processo aggregativo che permetta il conseguimento di obiettivi di rafforzamento competitivo in linea con le tendenze in atto, preservando al tempo stesso le specificità che ciascun istituto esprime a livello locale sia in termini di competenze che di legami con il territorio di elezione.

In tale contesto, il progetto di integrazione tra il Gruppo BPU e il Gruppo Banca Lombarda permette al gruppo nascente dalla fusione di collocarsi tra i principali operatori a livello nazionale.

La Fusione porterà all'integrazione delle due Banche Capogruppo, con costituzione di un unico soggetto strategico unificante, quotato, in grado di esprimere gli indirizzi strategici ed esercitare il controllo su tutte le strutture e società del Nuovo Gruppo, nell'ambito del quale le Banche Rete manterranno comunque autonomia operativa a presidio dei territori di tradizionale insediamento.

Il Nuovo Gruppo si caratterizzerà per aggregati di assoluto rilievo²:

- capitalizzazione di Borsa al 18 gennaio 2007 pari a oltre €13,5 miliardi;
- una rete composta da circa 1.970 sportelli (4° network in Italia con una quota di mercato a livello nazionale del 6,3%);
- circa 21.500 dipendenti;
- oltre 4 milioni di clienti;
- raccolta diretta pari a €82 miliardi circa (5° posto in Italia, 1° tra le banche popolari);
- impieghi a clientela per circa €80 miliardi (5° posto in Italia, 1° tra le banche popolari);
- risparmio gestito pari a circa €59 miliardi (3° posto in Italia, 1° tra le banche popolari), di cui €23 miliardi riferiti all'attività di *private banking*;
- totale attivo di circa €112 miliardi (6° posto in Italia, 2° tra le banche popolari).

L'Operazione assume un'importante valenza strategica per i due Gruppi, anche grazie all'elevata complementarità delle strutture distributive e produttive, dei prodotti e della clientela.

In termini di struttura distributiva, ad esempio, il Nuovo Gruppo presenterebbe:

- una fortissima presenza nelle regioni più ricche del Paese: Lombardia (oltre 930 filiali con QDM = 15,4%), Piemonte (circa 220 filiali con QDM = 8,6%) e Marche (circa 110 filiali con QDM = 9,8%);
- la *leadership* nelle province di elezione con QDM > 25% : Bergamo (circa 180 filiali con QDM = 26,5%), Brescia (circa 250 filiali con QDM = 29,5%), Varese (circa 130 filiali con QDM = 29,6%) e Cuneo (circa 130 filiali con QDM = 25,9%);
- una QDM superiore al 10% in ben 21 province: oltre alle 4 province sopra indicate, Milano (la quota del 10,1% del Nuovo Gruppo è particolarmente significativa in questa piazza), Pavia,


² Dati patrimoniali al 30 settembre 2006.

Alessandria, Ancona, Macerata, Viterbo, Crotona, Bari, Cosenza, Reggio Calabria, Matera, Potenza, Catanzaro, Vibo Valentia, Brindisi, Foggia e Taranto³;

- assenza di significative sovrapposizioni territoriali.


Di seguito sono mostrate le distribuzioni territoriali delle reti facenti capo a BPU (figura 1), BL (figura 2) e al Nuovo Gruppo (figura 3).

Figura 1. Rete territoriale BPU




Filiali al 30.06.2006 (n)	1.181
Quota di Mercato	3,8%

Figura 2. Rete territoriale BL



Filiali al 30.06.2006 (n)	787
Quota di Mercato	2,5%

Figura 3. Rete territoriale Nuovo Gruppo



Filiali al 30.06.2006 (n) = 1.968

Quota di Mercato = 6,3%

³ La soglia del 10% in termini di QDM viene tipicamente considerata rilevante al fine di beneficiare di uno sviluppo delle masse di raccolta più che proporzionale rispetto alla presenza territoriale in termini di sportelli.

■ qdm < 2% ■ 2% ≤ qdm < 5% ■ 5% ≤ qdm < 10% ■ 10% ≤ qdm < 20% ■ 20% ≤ qdm < 30% ■ qdm ≥ 30%

In termini di Fabbriche Prodotto, il portafoglio di BPU e BL evidenzia da un lato l'opportunità di conseguire significative economie di scala nei settori in cui entrambi i Gruppi sono già presenti, dall'altro di accedere ad una più ampia base di clientela nelle aree di attività in cui solo uno dei due attualmente opera (Figura 4).

Figura 4. Principali Fabbriche Prodotto⁴

	Gruppo BPU	Gruppo Banca Lombarda e Piemontese
Asset management	EPU Pramerica (€ 23,7 miliardi di AUM)	Capitalgest/Grifogest (€ 21,6 miliardi di AUM)
Leasing	EPU Easaleasing (circa € 3,3 miliardi di asset locati, flussi per circa € 750 milioni)	SBS Leasing (circa € 3,2 miliardi di asset locati, flussi per circa € 900 milioni)
Credito al consumo	Banca 24-7 (circa € 2,3 miliardi di impieghi alla clientela, flussi per circa € 720 milioni), focalizzata su mutui, cessione del V e carte di credito	SILF (circa € 1,5 miliardi di impieghi alla clientela, flussi per circa € 600 milioni), focalizzata su Prestiti Finalizzati
Corporate banking	Centrobanca (circa € 5,6 miliardi di impieghi alla clientela)	
Factoring		CBI Factor (circa € 1,2 miliardi di impieghi alla clientela)
Bancassurance Danni	EPU Assicurazioni (circa € 180 milioni di premi)	
Bancassurance Vita	Partnership con Aviva (Aviva Vita, circa € 550 milioni di premi) EPU Assicurazioni Vita (€ 230 milioni di premi)	Partnership con Cattolica (Lombarda Vita, circa € 1,2 miliardi di premi)

1.4.2 Linee guida di integrazione

Le principali linee guida dell'integrazione possono essere così riassunte:

- costituzione di un Nuovo Gruppo in grado di competere con i principali operatori a livello nazionale e con potenzialità di sviluppo a livello internazionale, caratterizzato da:
 - matrice popolare

⁴ Dati al 30/9/06

- modello federativo, in grado di valorizzare la forza distributiva delle Banche Rete, salvaguardandone l'identità dei marchi e il radicamento territoriale, e capace di rappresentare un polo di attrazione per altri istituti bancari
- forte enfasi alla valorizzazione del capitale umano e allo sviluppo delle professionalità presenti in ciascuno dei due Gruppi d'origine
- focalizzazione sui fabbisogni e sulle esigenze della clientela attraverso:
 - modelli di servizio differenziati per segmento
 - costante innovazione dell'offerta
 - elevato sforzo commerciale rivolto alla clientela accompagnato da sistemi informatici e formazione del personale di forte qualità
 - iniziative finalizzate a supportare la clientela all'estero
- valorizzazione delle Fabbriche Prodotto presenti nei due Gruppi d'origine, anche per il tramite di partnership con qualificati operatori internazionali, cogliendo l'opportunità di:
 - accedere ad una base di clientela maggiormente estesa e distribuita su tutto il territorio nazionale
 - internalizzare i margini in quei settori dove uno dei due Gruppi non è oggi presente (*Factoring* per BPU, *Corporate & Investment Banking*, Cessione del V° dello stipendio e *Bancassurance* Danni per BL)
 - fornire ai propri clienti un livello di servizio ed una qualità dell'offerta che differenzino sul mercato il Nuovo Gruppo
- rapido conseguimento di economie di scala, anche grazie al comprovato *track record* del management dei due Gruppi nella gestione dei processi di integrazione, al fine di:
 - massimizzare il potenziale sinergico dell'Operazione
 - migliorare il *cost income ratio* complessivo del Nuovo Gruppo e, in ultima analisi, aumentarne la redditività
- presidio integrato dei rischi finanziari, creditizi e operativi.

1.4.3 Creazione di Valore

L'Operazione consentirà al Nuovo Gruppo di beneficiare di sinergie derivanti da:

- ottimizzazione della consistenza degli organici nelle diverse aree infrastrutturali (strutture centrali, IT, back office, Fabbriche Prodotto, etc.);
- riduzione delle spese amministrative;
- gestione centralizzata degli acquisti, beneficiando della maggiore capacità negoziale;
- messa a fattor comune delle *best practice* interne a ciascun Gruppo (sia in termini di costo che di ricavi);
- valorizzazione su più ampia scala delle aree di specializzazione (es. *corporate & investment banking*, assicurazione danni, *factoring*).

In via del tutto indicativa, sulla base di analisi di *benchmark* da confermare in sede di predisposizione del Piano Industriale di Integrazione successivamente all'approvazione dell'Operazione da parte delle Assemblee delle due Banche, la potenzialità sinergica a regime del Nuovo Gruppo è stata prudenzialmente stimata pari a circa €365 milioni annui, lordi d'imposta, di cui circa €225 milioni da minori costi (pari al 9,1% dei costi 2005 dei due Gruppi) e circa €140 milioni da maggiori ricavi (pari al 3,4% dei ricavi 2005 dei due Gruppi). Il raggiungimento della situazione a "regime" è previsto entro il 2010, con oltre il 90% delle sinergie conseguibili entro il 2009.

Nell'ipotesi di attivazione della Capogruppo entro il 1° semestre 2007, le sinergie saranno ottenibili coerentemente con la progressione temporale indicata in Tabella .

Tabella 1. Tempistica di realizzo delle sinergie

(€milioni)	2007E	2008E	2009E	2010E
Sinergie di ricavo	5	50	110	140
Sinergie di costo	25	100	225	225
Sinergie totali	30	150	335	365

Non sono state, al momento, quantificate le potenziali sinergie derivanti da:

- razionalizzazione della rete distributiva;
- migliore gestione dei rischi di credito e operativi;
- miglior accesso al mercato dei capitali;
- rafforzamento della presenza estera a supporto della clientela.

Gli oneri di integrazione previsti sono stati prudenzialmente quantificati in €380 milioni, di cui €360 milioni spesi in conto economico nel 2007 e €20 milioni ad incremento dell'avviamento in quanto direttamente collegati alla *business combination*. Il potenziale di creazione di valore risulta, quindi, nell'ordine di oltre €2,3 miliardi, già al netto degli oneri di integrazione.

Sinergie di costo

L'integrazione dei due Gruppi permetterà di ottenere sinergie di costo stimate in complessivi €225 milioni:

- le sinergie di costo relative al personale sono stimate in €90 milioni, derivanti da una riduzione degli organici quantificata in circa 1.300 risorse. Tale efficientamento deriverà principalmente da:
 - ricorso ad esodi incentivati (stimati pari a circa 900 risorse)
 - mancata sostituzione del *turnover* / mancato rinnovo dei contratti di lavoro interinale o a tempo determinato (complessivamente stimati pari a circa 400 risorse, secondo un rapporto di mancata sostituzione del *turnover* / mancato rinnovo di interinali e TD pari a 1 su 4)
- le sinergie di costo relative alle altre spese amministrative sono stimate in €135 milioni, circa il 17% delle spese amministrative dei due Gruppi, in linea con le esperienze interne e prudenziali rispetto a *benchmark* di mercato in quanto scontano il buon livello di efficienza dei due Gruppi
- le principali sinergie di spesa saranno ottenute da:
 - unificazione della piattaforma informatica: unificazione della rete di telecomunicazioni e degli apparati HW e razionalizzazione del parco applicativo del sistema informativo bancario e delle Fabbriche Prodotto

- razionalizzazione degli *info provider*
- centralizzazione della funzione acquisti, con ottimizzazione delle politiche di *sourcing* ed ottenimento di migliori condizioni di acquisto per i volumi raggiunti
- razionalizzazione spazi e ottimizzazione della logistica
- ottimizzazione delle spese di governo, consulenza e marketing
- riduzione spese di gestione amministrativa in funzione della riduzione degli organici

Sinergie di ricavo

Le sinergie previste a regime nel 2010 saranno pari a circa € 140 milioni (€ 80 milioni sfruttando potenziali sinergie a livello di segmento / prodotto e € 60 milioni migliorando la produttività commerciale di rete):

- le potenziali sinergie di segmento / prodotto comprendono:
 - sviluppo medie imprese, grazie al salto dimensionale che facilita lo sviluppo del business creditizio tradizionale ed avanzato (finanza strutturata) e facilita l'acquisizione di competenze specialistiche
 - risparmio gestito, tramite l'opportunità di valorizzare l'alleanza con Pramerica con una più ampia base di clientela
 - credito al consumo, grazie ad una realtà più competitiva e di maggiori dimensioni e ad un ampliamento della gamma prodotti distribuita in rete
 - *bancassurance* ramo danni, attraverso la distribuzione dei prodotti BPU Assicurazioni sulla rete BL e un ampliamento della gamma prodotti
 - *leasing*, grazie sia alla maggiore competitività della nuova realtà che alle sinergie con l'offerta di Centrobanca
 - *factoring*, grazie all'utilizzo da parte di CBI Factor della rete BPU
- il miglioramento della produttività commerciale è reso possibile dalla condivisione dei modelli commerciali, della strumentazione a supporto (CRM), delle iniziative di formazione, etc.

L'Operazione avrà, tra l'altro, interessanti riflessi sul business con le PMI. Il piano d'integrazione enfatizzerà le competenze di Centrobanca e delle società di leasing e di factoring del Nuovo Gruppo, facilitando lo sviluppo dei servizi a supporto delle medie imprese nei loro processi di crescita e di internazionalizzazione, anche attraverso lo sviluppo di nuove aree di competenza nella finanza strutturata e nelle operazioni sul capitale.

Oneri di integrazione

Gli oneri di integrazione sono stimati, prudenzialmente, in €380 milioni, di cui €360 milioni spesi in conto economico nel 2007 e € 20 milioni ad incremento dell'avviamento, in quanto direttamente collegati alla *business combination*. Gli oneri spesi pari a € 360 milioni sono principalmente riconducibili alla risorse in esubero e agli interventi di migrazione dei sistemi:

- personale (€210 milioni): gestione degli esuberanti attraverso il ricorso ad esodi incentivati e accesso al Fondo di solidarietà e gli opportuni programmi di formazione e riqualificazione professionale;
- IT (€ 120 milioni): integrazione dei sistemi informativi (HW, SW, logistica, formazione, migrazione dati, ecc);
- oneri di fusione (€ 30 milioni): gestione del programma di trasformazione e delle necessarie operazioni societarie.

Principali obiettivi finanziari del Nuovo Gruppo post sinergie

I principali obiettivi finanziari del Nuovo Gruppo, tenuto conto dei Piani Industriali *stand-alone* dei 2 Gruppi di origine e delle sinergie derivanti dall'Operazione sono:

- *Cost/Income* inferiore al 45% nel 2009;
- utile netto di oltre 1,4 miliardi di Euro nel 2009;
- ROE⁵ di oltre il 17% nel 2009;
- politica di dividendi della Nuova Capogruppo non inferiore a quella attuale di BPU Banca.

⁵ Depurato dall'avviamento generato dall'Operazione

2. SITUAZIONI PATRIMONIALI DI FUSIONE

Come previsto dall'articolo 2501-*quater* del codice civile, le situazioni patrimoniali di Fusione prese a riferimento sono le seguenti:

- (i) situazione patrimoniale di Banca Lombarda al 30 settembre 2006 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2006; e
- (ii) situazione patrimoniale di BPU al 30 settembre 2006 approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 13 novembre 2006.

3. RAPPORTO DI CAMBIO E CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE

Premessa

Ai fini della determinazione del numero di azioni BPU da assegnare agli azionisti di Banca Lombarda ad esito della Fusione, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle relazioni (le “**Relazioni**”) di Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. (“**Mediobanca**”) e Rothschild S.p.A. (“**Rothschild**” e, insieme con Mediobanca, gli “**Advisors**”). Il Consiglio di Amministrazione, nel fare proprie le Relazioni, condivide i metodi di valutazione adottati, le conclusioni in ordine ai valori economici attribuiti ai capitali delle società interessate e l'opinione sulla congruità di un rapporto tra i valori dei capitali economici della Società Incorporante e della Società Incorporanda.

Nella stima dei valori economici di BPU e di Banca Lombarda non si sono incontrate difficoltà di valutazione diverse da quelle che normalmente rilevano nella stima dei capitali economici delle imprese, ad eccezione del fatto che in virtù della Fusione si ha il cambiamento dei diritti amministrativi degli azionisti Banca Lombarda, associata al passaggio da azionisti di una società per azioni ad una società cooperativa.

Tale criticità valutativa è stata considerata, come anche riportato nelle Relazioni degli Advisors, attraverso l'applicazione di un coefficiente di rettifica (il “**Coefficiente Rettificativo**”) al rapporto di cambio, determinato come differenziale fra i multipli impliciti nelle quotazioni di banche comparabili a Banca Lombarda in quanto aventi forma giuridica di società per azioni e alle quali il mercato attribuisce un maggior valore in quanto incorporano un'aspettativa di partecipazione a futuri processi di

integrazione e i multipli impliciti nelle quotazioni di banche comparabili a BPU in quanto aventi forma giuridica di società cooperativa. La selezione dei campioni è avvenuta al fine di cogliere il valore legato alla contendibilità delle banche aventi forma giuridica di società per azioni. Tale Coefficiente Rettificativo, stimato in un intervallo compreso tra 1.25 – 1.35, è stato applicato unicamente alle metodologie analitiche (DDM e analisi di contribuzione), in quanto i metodi di mercato (metodo dei multipli di mercato e metodo delle quotazioni), applicati secondo le modalità utilizzate dagli Advisors, già incorporano il differente valore di Banca Lombarda e di BPU dovuto alla differente forma giuridica.

Il Consiglio di Amministrazione, anche in ottemperanza al disposto dell'art. 2501-*quater* cod. civ., esprime, in argomento, le seguenti considerazioni di sintesi:

- Il Consiglio di Amministrazione è giunto alla determinazione del Rapporto di Cambio a seguito di una ponderata valutazione di Banca Lombarda e di BPU.
- Nella determinazione del Rapporto di Cambio tra azioni BPU e Banca Lombarda si è proceduto adottando metodi di valutazione comunemente utilizzati, anche a livello internazionale, per operazioni di tale natura e per imprese operanti nel settore bancario.
- Le metodologie di valutazione ed i conseguenti valori economici sono stati individuati al solo scopo di indicare un intervallo di Rapporto di Cambio ritenuto ragionevole ai fini della Fusione ed in nessun caso le valutazioni sono da considerarsi quali possibili indicazioni di prezzo di mercato o di valore in un contesto diverso da quello in esame. Infatti, presupposto essenziale per la stima delle condizioni finanziarie, nel contesto di un'operazione di fusione, è la quantificazione del valore relativo delle singole società oggetto di valutazione con l'obiettivo finale di addivenire, non tanto alla determinazione di un valore economico per ciascuna di esse, quanto piuttosto a valori omogenei e confrontabili ai fini della determinazione della congruità del rapporto di cambio.
- Al fine di salvaguardare l'omogeneità valutativa sono state applicate le medesime metodologie di valutazione ad entrambe le società, tenendo in considerazione le specificità di ciascuna di esse, la differente forma giuridica delle Banche e lo status di società con azioni quotate che caratterizza le Banche.

Esito della Due Diligence

La *due diligence* contabile, legale ed amministrativa prevista nel Protocollo d'Intesa non ha fatto emergere scostamenti rilevanti dei valori economici considerati in sede di formazione del Rapporto di

Cambio, ovvero fatti, atti o circostanze da cui possa derivare un rilevante effetto sulla situazione e sulle attività di BPU.

Metodologie di valutazione utilizzate per la stima del Rapporto di Cambio

Al fine della stima del Rapporto di Cambio, sono stati utilizzati il *Dividend Discount Model* (“**DDM**”), come metodologia analitica, applicando ai valori ottenuti il Coefficiente Rettificativo, i multipli di mercato e le quotazioni di Borsa quali metodologie di mercato. Il Rapporto di Cambio è stato inoltre verificato attraverso lo sviluppo di un’analisi di contribuzione, applicando anche in tal caso il Coefficiente Rettificativo.

METODO DEL DIVIDEND DISCOUNT MODEL (DDM)

Il metodo dei flussi di dividendo attualizzati (*Dividend Discount Model* o DDM) determina il valore economico di una banca come somma (i) del valore attuale dei flussi di dividendo futuri potenzialmente distribuibili agli azionisti, in un orizzonte temporale di previsione analitica, coerentemente al mantenimento di un adeguato livello di patrimonializzazione e (ii) del valore attuale del Valore Terminale (*Terminal Value* o TV), calcolato assumendo una crescita perpetua costante dei flussi di dividendo oltre l’orizzonte temporale di previsione analitica. L’approccio adottato prescinde, quindi, dall’effettiva politica di distribuzione degli utili adottata dalla banca. Al fine di calcolare sia il patrimonio in eccesso/difetto sia il flusso normalizzato economicamente sostenibile nel lungo termine, è stato fissato un livello minimo di Core Tier 1 Ratio del 7,0%. Tale obiettivo minimo è ritenuto necessario per garantire l’operatività e lo sviluppo di medio-lungo termine delle società oggetto di valutazione.

La metodologia del DDM – Excess Capital stima pertanto il valore del capitale economico di una banca sulla base della seguente formula:

$$W = DIVa + VTa + SA$$

dove:

W rappresenta il valore economico della banca oggetto di valutazione;

DIVa rappresenta il valore attuale dei flussi di cassa futuri distribuibili agli azionisti

in un individuato orizzonte temporale, mantenendo un livello soddisfacente di patrimonializzazione;

VTa rappresenta il valore attuale del “Valore Terminale” della banca

L'applicazione del DDM – Excess Capital si articola nelle seguenti fasi:

1. *Identificazione dei flussi economici futuri e dell'arco temporale di riferimento*

Ai fini della presente valutazione si è assunto come orizzonte temporale esplicito per la determinazione dei flussi il periodo 2006-2008 sulla base dei piani economico-finanziari di Banca Lombarda e BPU comunicati al mercato; al fine di normalizzare gli utili delle due società si è ipotizzata una progressiva riduzione della crescita sino a raggiungere nel 2010 il tasso di crescita ipotizzato nel lungo termine (pari al 2.5%). Oltre il 2010 il valore di BPU e Banca Lombarda è stato determinato mediante l'attualizzazione del Valore Terminale.

2. *Determinazione del tasso di crescita perpetua e del tasso di attualizzazione*

Il tasso di attualizzazione dei flussi corrisponde al tasso di rendimento dei mezzi propri richiesto dagli investitori/azionisti per investimenti con analoghe caratteristiche di rischio, ed è stato calcolato sulla base del *Capital Asset Pricing Model*, secondo la seguente formula:

$$K_e = R_f + \text{Beta} \times (R_m - R_f)$$

dove:

R_f “*risk-free rate*”, ovvero il tasso di rendimento di investimenti privi di rischio (nel caso in oggetto si è scelto di adottare il rendimento del BTP decennale pari al 3.92%);

R_m – R_f “*market premium*”, ovvero il premio per il rischio dell'investimento in azioni rispetto ad un investimento “*risk-free*”, quantificato pari al 5,5%;

Beta è il fattore di correlazione tra il rendimento effettivo di un'azione ed il rendimento complessivo del mercato di riferimento, misurando la volatilità del titolo rispetto al portafoglio di mercato. Tale parametro è stato identificato per entrambe le banche pari a 0,84.

Sulla base dei parametri sopra esposti si è identificato un costo del capitale pari a 8,54%.

3. *Calcolo del Valore Terminale*

Il Valore Terminale è stato calcolato sulla base della formula di Gordon

$$\text{Valore Terminale} = \text{Dividendo sostenibile} / (K_e - g)$$

dove:

- g indica il tasso nominale di crescita sostenibile di lungo periodo, pari al 2,5% nominale;
- Ke indica il tasso di attualizzazione, rappresentato dal costo del capitale di rischio.

METODO DEI MULTIPLI DI MERCATO

Il metodo dei multipli di mercato si realizza attraverso l'applicazione alle società oggetto di valutazione di una serie di rapporti tra la capitalizzazione di Borsa di società quotate comparabili ed alcuni parametri reddituali e patrimoniali ad esse relativi. Nell'ambito dei numerosi rapporti che possono essere utilizzati per l'applicazione di tale metodo, la scelta dei multipli avviene, nella prassi, in base alle caratteristiche del sistema in cui operano le società oggetto di valutazione e del campione in esame. Ai fini della determinazione del valore economico delle Banche sono stati utilizzati i multipli sul patrimonio netto e sull'utile netto atteso.

In considerazione del diverso profilo giuridico di Banca Lombarda e BPU, si è ritenuto di identificare un campione di società comparabili differente per le due banche. In particolare per Banca Lombarda si è fatto riferimento a banche aventi natura di società per azioni caratterizzate da un elevato livello di contendibilità percepita e che sono state oggetto di recente speculazione in merito ad operazioni di aggregazione. Per BPU è stato considerato un campione di banche comparabili aventi natura di società cooperativa.

METODO DELLE QUOTAZIONI DI BORSA

Il metodo delle quotazioni di mercato determina il valore della società oggetto di valutazione sulla base della capitalizzazione espressa in base ai prezzi dei titoli negoziati su mercati azionari regolamentati. In particolare, il metodo delle quotazioni di mercato è considerato rilevante per la valutazione di società quotate, nel caso in cui i volumi medi scambiati, come nel caso di Banca Lombarda e BPU, siano significativi.

I prezzi di BPU e Banca Lombarda sono stati considerati sino alla data del 10 novembre 2006, in quanto ultimo giorno di trading dei titoli BPU e Banca Lombarda prima dell'annuncio della Fusione. Successivamente a tale data i corsi dei titoli sono stati evidentemente influenzati da tale annuncio e pertanto non sono rilevanti ai fini dell'analisi.

A partire dal mese di settembre 2006, il titolo Banca Lombarda ha registrato una significativa crescita del prezzo anche a seguito di indiscrezioni diffuse sul mercato sul possibile coinvolgimento di Banca Lombarda in operazioni di fusione o acquisizione ed è presumibile che ciò abbia progressivamente

determinato l'incorporazione nel prezzo del titolo dell'aspettativa di un'operazione di finanza straordinaria. Tale situazione ha consentito di riflettere appieno nel corso di Borsa del titolo Banca Lombarda, il valore della contendibilità empiricamente stimato attraverso il Coefficiente Rettificativo.

METODO DI CONTROLLO: ANALISI DI CONTRIBUZIONE

Il metodo della contribuzione individua il peso relativo delle società partecipanti alla fusione. Tale metodologia non è pertanto espressiva di valori assoluti, bensì di contributi relativi apportati da ciascuna società alla nuova entità risultante dall'aggregazione. Il criterio in oggetto, in particolare, si fonda sul confronto tra grandezze economico-patrimoniali-operative ritenute significative con riguardo alle aziende bancarie che procedono all'integrazione.

In termini applicativi, per ciascuna delle grandezze selezionate, si è identificato il valore per azione corrispondente, sulla base del quale, tenuto conto del Coefficiente Rettificativo descritto in precedenza, si è proceduto a determinare il rapporto di cambio implicito.

€ mln	BL	BPU	BL + BPU	Rapporto di cambio	
				Coefficiente Rettificativo	
				1.25	1.35
Impieghi a clientela	29,954	49,798	79,753	0.73	0.79
Raccolta totale	74,501	106,789	181,290	0.85	0.91
<i>Raccolta diretta</i>	30,036	51,526	81,562	0.71	0.76
Patrimonio netto	2,819	4,893	7,712	0.70	0.75
Ricavi totali	1,166	1,958	3,124	0.72	0.78
Risultato lordo di gestione	534	820	1,354	0.79	0.85
Risultato attività corrente ante imposte	457	702	1,159	0.79	0.85
Utile netto	232	374	606	0.75	0.81
Sportelli Italia (unità)	792	1,181	1,973	0.81	0.88

Sintesi delle valutazioni

Sulla base delle stime dei valori economici relativi di Banca Lombarda e BPU derivanti dall'applicazione delle metodologie di valutazione adottate, sono stati determinati i seguenti intervalli per il concambio:

Metodologia	Min	Max
Dividend Discount Model	0.77	0.83
Multipli di Mercato	0.74	0.85
Quotazioni di Borsa	0.74	0.85

Il metodo di controllo (analisi di contribuzione) ha condotto ad identificare un intervallo per il rapporto di cambio compreso tra 0.70- 0.91 azioni ordinarie BPU per ogni azione Banca Lombarda.

Conclusioni

All'esito di tale processo valutativo e del confronto ragionato fra gli esiti ottenuti dall'applicazione dei differenti metodi valutativi selezionati, è stato fissato il seguente Rapporto di Cambio:

- 0,83 azioni ordinarie BPU del valore nominale di Euro 2,50 per ogni azione ordinaria di Banca Lombarda del valore nominale di Euro 1.

Non sono previsti conguagli in denaro.

Il suddetto rapporto di cambio sarà sottoposto a verifica da parte dell'esperto comune incaricato ai sensi dell'art. 2501-*sexies* del codice civile

4. LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE

In conseguenza dell'efficacia dell'atto di Fusione, le azioni ordinarie di BL in circolazione saranno annullate e, in base al sopraindicato rapporto di cambio, sostituite con azioni ordinarie BPU di nuova emissione.

A servizio del concambio, BPU, procederà all'emissione di massime n. 294.663.219 azioni ordinarie da nominali Euro 2, 50 cadauna.

In merito si precisa che alla data dell'odierna Relazione BPU non detiene in portafoglio azioni di BL.

Si precisa inoltre che, sempre alla data dell'odierna relazione, la Società Incorporanda non detiene azioni proprie.

Si evidenzia che non sono previsti conguagli in danaro a favore degli azionisti delle società partecipanti alla fusione né sono previsti particolari benefici a favore degli Amministratori e dei Sindaci delle società medesime.

Nell'atto di fusione verrà dato conto della rinuncia da parte di uno o più soci di BL al concambio della frazione di azione necessaria per assicurare la quadratura complessiva dell'operazione.

Si provvederà in ogni caso a mettere a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni, a prezzi di mercato, senza aggravio di ulteriori oneri per spese, bolli o commissioni.

Le azioni della società incorporante di nuova emissione a servizio del concambio - che saranno quotate al pari delle azioni della stessa già in circolazione - saranno messe a disposizione degli azionisti della Società Incorporanda secondo le modalità proprie delle azioni dematerializzate accentrato nella Monte Titoli S.p.A. a partire dal primo giorno lavorativo successivo alla data di decorrenza degli effetti civilistici della fusione. Tale data sarà resa nota nell'apposito avviso concernente la fusione pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Le operazioni di cambio verranno effettuate, a partire dal primo giorno di efficacia della Fusione, presso gli sportelli dell'incorporante e delle altre società del relativo Gruppo, nonché presso ogni altro intermediario autorizzato ai sensi di legge.

Le nuove azioni ordinarie della Società Incorporante, che saranno emesse in cambio delle azioni di Banca Lombarda, avranno gli stessi diritti di quelle della Società Incorporante in circolazione alla data di emissione e, pertanto, avranno godimento regolare (1° gennaio 2006).

A tale riguardo, è previsto che, successivamente alla data di efficacia della Fusione, i competenti organi della Società Incorporante deliberino, indistintamente a favore di tutti i soci della Società Incorporante, la distribuzione di un dividendo relativo all'esercizio 2006 da attribuire a ciascuna azione della Società Incorporante post Fusione, che verrà proposto nella misura di Euro 0,80 per azione.

5. DATA DI EFFICACIA DELLA FUSIONE E DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE A FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

Gli effetti della Fusione nei confronti dei terzi, ai sensi dell'art. 2504-*bis*, comma 2, del codice civile, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di Fusione, ovvero dalla data successiva che sarà indicata nell'atto medesimo e comunque in data non anteriore al 1° aprile 2007.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2501-*ter*, comma 1, n. 6, del codice civile, le operazioni effettuate dalla Società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione ai sensi del precedente capoverso. Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della fusione.

6. ASPETTI CONTABILI E FISCALI DELL'OPERAZIONE

6.1 Aspetti contabili dell'Operazione

Per quanto riguarda gli effetti contabili dell'Operazione, BPU e BL hanno, come noto, adottato a partire dall'esercizio 2005 i principi contabili internazionali IAS/IFRS per la predisposizione dei propri bilanci.

Pertanto, l'operazione di Fusione sarà contabilizzata e rilevata nei bilanci d'esercizio e nei bilanci consolidati della Società Incorporante facendo riferimento sia alle norme dell'ordinamento nazionale, sia al principio contabile internazionale IFRS 3 in tema di aggregazioni aziendali.

Come precisato nel precedente paragrafo 1, l'operazione di Fusione tra BPU e BL è stata concepita come una fusione nel rispetto del principio di pariteticità – ed in tal senso assume particolare rilievo la scelta del sistema c.d. “dualistico” per la *corporate governance* - laddove la Fusione per incorporazione di BL in BPU rappresenta unicamente lo strumento giuridico attuativo di tale operazione.

Peraltro, il principio contabile internazionale IFRS 3 richiede che per qualunque operazione di aggregazione venga identificato un acquirente. In base a tale principio, le operazioni di fusione per incorporazione, nella misura in cui comportano il trasferimento del controllo, sono considerate come operazioni di acquisizione.

L'acquirente è identificato dai principi contabili internazionali nell'entità che ottiene il controllo, inteso come il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere i benefici derivanti dalle sue attività. A questo fine, assumono preminente rilievo i seguenti elementi: (i) numero delle nuove azioni ordinarie con diritto di voto emesse rispetto al totale delle azioni ordinarie con diritto di voto che costituiranno il capitale della società incorporante dopo la Fusione; (ii) *fair value* delle entità che partecipano alla fusione; (iii) composizione dei nuovi organi societari della società incorporante; (iv) entità che emette le nuove azioni.

Con riferimento alla Fusione di cui alla presente Relazione, sulla scorta degli elementi indicati *sub* (i), (ii) e (iv) (numero delle nuove azioni emesse, *fair value* dei due Gruppi, entità che emette le azioni), BPU deve essere considerata quale acquirente da un punto di vista "bilancistico-contabile".

Ciò posto, ai sensi del citato IFRS 3, tutte le operazioni di aggregazione aziendale devono essere contabilizzate applicando il metodo dell'acquisto. Tale metodo comporta che l'acquirente contabilizzi l'operazione rilevando il costo della medesima, come di seguito indicato, ed allocando lo stesso al *fair value* delle attività e passività dell'acquisita.

In particolare, il costo di un'aggregazione aziendale viene determinato come somma dei *fair value*, alla data dello scambio: (i) delle attività cedute, (ii) delle passività sostenute o assunte e (iii) degli strumenti di capitale emessi dall'acquirente in cambio del controllo dell'acquisita. A tale valore devono poi essere aggiunti (iv) i costi direttamente attribuibili all'aggregazione.

Pertanto, nell'aggregazione tra BPU e BL il costo dell'acquisizione sarà rappresentato dal *fair value*, alla data dell'emissione (data dello scambio), delle azioni che BPU emetterà in cambio delle azioni dell'incorporata BL.

Trattandosi di azioni quotate, il *fair value* dell'azione ordinaria BPU sarà rappresentato dalla quotazione di borsa il giorno in cui si produrranno gli effetti giuridici dell'operazione (come detto, data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione, ovvero data successiva indicata in tale atto e comunque data non anteriore al 1° aprile 2007), ovvero dall'ultima quotazione disponibile. Al valore così determinato dovranno essere aggiunti i costi dell'operazione (ad esempio, compensi professionali corrisposti a revisori, consulenti legali, periti ed altri consulenti per realizzare l'aggregazione).

Il costo dell'aggregazione – come sopra determinato - deve quindi essere allocato alle attività, passività e passività potenziali dell'acquisita alla data di acquisizione.

Occorrerà, pertanto, redigere una situazione patrimoniale al momento di efficacia della Fusione (efficacia ai fini contabili che coincide, come sopra visto, con l'efficacia giuridica) valorizzando al *fair value* le attività, le passività e le passività potenziali della società incorporata. La differenza residua tra il *fair value* delle azioni emesse integrato dei costi dell'operazione ed i valori allocati sulle attività e passività dell'incorporata può essere attribuita ad eventuali attività immateriali non iscritte nel bilancio dell'incorporata stessa. Ciò che residua dopo questa attribuzione deve essere iscritto come avviamento.

Alla luce di quanto sopra, pertanto, il costo dell'acquisizione e la conseguente differenza di fusione che emerge dai documenti “pro-forma” prodotti in questa relazione, determinato sulla base del *fair value* delle azioni della società incorporante e del rapporto di cambio è, quindi, provvisorio, in quanto dovrà essere aggiornato sulla base del *fair value* delle azioni ordinarie BPU al momento di efficacia giuridica della Fusione.

L'allocazione del costo dovrà essere effettuata nel bilancio dell'impresa attraverso la valutazione delle attività e passività e l'identificazione di attività immateriali dell'incorporata. Lo stesso procedimento dovrà essere effettuato in sede di bilancio consolidato.

Si segnala inoltre che l'IFRS 3 consente la determinazione provvisoria dei *fair value* delle attività, delle passività e delle passività potenziali dell'entità acquisita e, quindi, l'allocazione provvisoria della differenza di fusione. L'acquirente deve però rilevare le rettifiche dei dati provvisori e completare la contabilizzazione iniziale entro dodici mesi dalla data dell'acquisizione e con effetto dalla data dell'acquisizione stessa.

Le disposizioni civilistiche (art. 2504-*bis*, comma 3, cod. civ.), per agevolare gli adempimenti delle società partecipanti alla fusione, prevedono che gli effetti contabili possano decorrere da una data anteriore alla data di efficacia giuridica della fusione. In forza di questa disposizione, sino all'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS era consueto fare decorrere gli effetti contabili delle operazioni di fusione dal 1° gennaio dell'anno in cui l'operazione si perfezionava, per evitare di dover chiudere un bilancio della società incorporata. Analogo comportamento era adottato agli effetti fiscali, posto che il periodo d'imposta (rilevante a fini fiscali) coincide con l'esercizio sociale (art. 76, comma 2, D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, recante testo unico delle imposte sui redditi - TUIR).

Con i nuovi principi internazionali, tale comportamento non è più applicabile in quanto i dati della società incorporata devono essere acquisiti dall'incorporante nella data di acquisizione. Ciò in quanto, sebbene l'IFRS 3 indichi solo in positivo la data dalla quale i dati dell'acquisita vanno rilevati presso l'acquirente (data di acquisizione del controllo), tale disposizione può essere letta in negativo, quale divieto in capo all'acquirente di contabilizzare i dati dell'acquisita anteriormente alla data di acquisizione del controllo e tale lettura appare coerente con la ratio sottesa all'IFRS 3, per la quale le operazioni di aggregazione aziendale sono assimilabili a cessioni di aziende e, come noto, gli effetti di una cessione di azienda non possono essere rilevati anteriormente al perfezionamento dell'operazione.

La data di acquisizione è quella in cui l'acquirente ottiene effettivamente il controllo dell'impresa acquisita ed è la data in cui i dati patrimoniali di quest'ultima confluiscono per la prima volta nella contabilità dell'impresa acquirente.

Ai sensi dello IAS 27 si presume il controllo di una società quando si dispone della maggioranza dei diritti di voto o della maggioranza degli amministratori, oppure del potere di determinare le politiche finanziarie ed operative, oppure ancora del potere di nominare o di rimuovere la maggioranza degli amministratori. Nel caso della Fusione tra BPU e BL, tali condizioni si manifestano a partire dalla data di efficacia giuridica della Fusione. Infatti, quest'ultima data coincide con l'emissione delle nuove azioni ed il contestuale annullamento delle azioni della società incorporata, con la cancellazione della società incorporata dal registro delle imprese e lo scioglimento dei relativi organi societari. Da quel momento la società incorporante subentra nei diritti e negli obblighi della società estinta. Prima di tale data e fino a tale data gli azionisti di BL mantengono inalterati i loro diritti e gli amministratori della

stessa rimangono in carica. Gli azionisti e gli amministratori di BPU fino a tale data non possiedono strumenti per intervenire sulle scelte operative della società incorporanda.

Pertanto, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2501-ter, comma 1, n. 6, del codice civile, le operazioni effettuate dalla società incorporanda BL saranno imputate al bilancio dell'incorporante BPU a partire dalla data di decorrenza degli effetti giuridici della Fusione (data dell'ultima delle iscrizioni al registro delle imprese dell'atto di fusione ovvero la data successiva indicata in tale atto ed in ogni caso data non anteriore al 1° aprile 2007). Dalla stessa data decorreranno gli effetti fiscali della Fusione.

6.2 Aspetti fiscali dell'operazione

6.2.1. Trattamento per le società

L'operazione di fusione è fiscalmente "neutra" agli effetti dell'imposizione diretta. Infatti, ai sensi dell'art. 172 TUIR, la fusione non dà luogo all'emersione di componenti positive o negative di reddito imponibile in capo ai soggetti partecipanti (incorporata, incorporante ed anche azionisti).

In particolare, in capo all'incorporata, il trasferimento del proprio patrimonio all'incorporante non dà luogo al realizzo delle plusvalenze o minusvalenze latenti nelle attività e passività trasferite ivi incluso l'avviamento.

Simmetricamente, i beni ricevuti dall'incorporante sono da questa assunti al medesimo valore fiscale che avevano in capo all'incorporata (principio di continuità dei "valori fiscali riconosciuti").

Nella determinazione del reddito dell'incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto del rapporto di cambio delle azioni ed i maggiori valori iscritti in bilancio per effetto dell'eventuale imputazione del disavanzo ad elementi patrimoniali dell'incorporata, compreso l'avviamento, non sono imponibili nei confronti dell'incorporante e non hanno riconoscimento fiscale. Le riserve in sospensione d'imposta iscritte nell'ultimo bilancio dell'incorporata debbono essere ricostituite nel bilancio dell'incorporante giusta quanto disposto dal comma 5 del citato art. 172 TUIR ed alle relative regole in caso di distribuzione.

La fusione costituisce operazione esclusa dall'IVA ed è soggetta alle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa.

6.2.2. Trattamento per gli azionisti

Il cambio delle azioni dell'incorporata con azioni dell'incorporante non costituisce per i soci della prima realizzo di proventi o perdite, comportando una mera sostituzione dei titoli dell'incorporata con quelli dell'incorporante. In concreto, il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione nell'incorporata si trasferisce sulle azioni dell'incorporante ricevute in cambio.

7. EFFETTI DELLA FUSIONE

7.1 Effetti sulla situazione patrimoniale ed economica

Nel presente capitolo vengono riportati i dati consolidati pro-forma al 30 settembre 2006 idonei a rappresentare gli effetti significativi dell'operazione di fusione.

I dati consolidati pro-forma sono riferiti agli schemi di bilancio di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22 dicembre 2005 e sono redatti in conformità ai principi contabili IAS/IFRS emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB) ed omologati dall'Unione Europea al 30 settembre 2006.

Tali dati sono la risultante dell'aggregazione delle situazioni contabili del Gruppo BPU e del Gruppo Banca Lombarda pubblicate nei rispettivi bilanci intermedi al 30 settembre 2006. I principi contabili utilizzati dalle due entità aggreganti nella redazione delle situazioni contabili intermedie prese a riferimento sono sostanzialmente allineati.

I dati consolidati pro-forma sono stati ottenuti apportando ai dati storici appropriate rettifiche pro-forma per riflettere retroattivamente gli effetti significativi delle operazioni sopra descritte: in particolare, tali effetti sono stati riflessi retroattivamente nello stato patrimoniale consolidato pro-forma come se tali operazioni fossero state poste in essere il 30 settembre 2006 e nel conto economico consolidato pro-forma come se fossero state poste in essere il 1° gennaio 2006.

Ai dati contabili aggregati, ottenuti mediante il procedimento sopra descritto, sono state apportate le rettifiche necessarie per esplicitare l'effetto della fusione, determinando provvisoriamente il costo dell'aggregazione mediante valorizzazione delle nuove azioni che BPU Banca è chiamata ad emettere al servizio del concambio sulla base della quotazione di mercato delle azioni della stessa al 10 novembre 2006, ultima quotazione disponibile più prossima alla data di approvazione del progetto di fusione da parte dei Consigli di Amministrazione delle due entità (la provvisorietà è data dal fatto che il valore definitivo dell'aumento di capitale sarà rappresentato dalla quotazione di borsa del giorno in cui si produrranno gli effetti giuridici dell'operazione, ovvero dall'ultima quotazione disponibile, nonché dal numero di azioni da emettere a tale data) La differenza tra il valore delle azioni da emettere di BPU Banca ed il patrimonio netto consolidato del Gruppo Banca Lombarda al 30 settembre 2006 è stata preliminarmente iscritta nella voce "Differenza di fusione". Tale differenza ha natura indicativa e non rappresenta esattamente lo scostamento determinabile ai sensi dei principi contabili internazionali che dovrebbe essere quantificato prendendo a riferimento il fair value, e non i valori contabili esposti nelle tabelle seguenti, delle attività, passività e passività potenziali dell'acquisita alla data di acquisizione. Inoltre la predetta differenza è determinata non considerando i costi direttamente attribuibili all'aggregazione aziendale.

Infine i dati contabili aggregati, risultanti dall'applicazione delle procedure sopra descritte, sono depurati dei rapporti più significativi patrimoniali ed economici, intercorrenti tra il Gruppo BPU ed il Gruppo Banca Lombarda, che sono stati elisi.

Per una corretta interpretazione delle informazioni fornite dai dati pro-forma, è necessario considerare i seguenti aspetti:

- o trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi, qualora l'operazione di fusione fosse realmente stata realizzata alle date prese a riferimento per la predisposizione dei dati consolidati pro-forma, anziché alla data di efficacia, non necessariamente i dati storici sarebbero stati uguali a quelli proforma;
- o i dati contabili pro-forma evidenziano esclusivamente gli effetti oggettivamente misurabili dell'operazione di fusione e non tengono in considerazione gli effetti prospettici potenziali dovuti a variazioni delle politiche della direzione ed a decisioni operative conseguenti all'operazione.
- o i dati contabili pro-forma ed i dati dei bilanci intermedi pubblicati si prefiggono diversi obiettivi informativi e risentono di diverse modalità di calcolo degli effetti delle operazioni di acquisizione con riferimento allo stato patrimoniale ed al conto economico. Di conseguenza i

prospetti consolidati pro-forma vanno letti e interpretati in modo autonomo, considerando le peculiari finalità per cui sono redatti.

Stato Patrimoniale consolidato pro-forma al 30 settembre 2006

Attivo	GRUPPO BPU	GRUPPO BL	NUOVO GRUPPO PRO-FORMA
Attività finanziarie detenute per la negoziazione	3.055.892	2.903.739	5.959.631
Attività finanziarie valutate al fair value	5.290.972		5.290.972
Altre attività finanziarie	4.780.003	1.003.035	5.783.038
Crediti verso banche	1.907.591	2.100.772	4.002.978
Crediti verso clientela	49.798.318	29.954.211	79.569.655
Attività materiali e immateriali	2.607.861	1.466.827	4.074.688
Differenza di fusione			3.298.814
Attività fiscali	573.229	271.375	844.604
Altre voci dell'attivo	2.172.660	1.199.623	3.366.117
Totale dell'attivo	70.186.526	38.899.582	112.190.497

Passivo	GRUPPO BPU	GRUPPO BLP	NUOVO GRUPPO PRO-FORMA
Debiti verso banche	6.607.514	2.896.008	9.309.167
Raccolta da clientela	52.145.824	30.036.258	82.182.012
Passività finanziarie di negoziazione	449.994	555.301	1.005.295
Passività fiscali	526.596	347.577	874.173
Fondi a destinazione specifica	679.737	276.751	956.488
Riserve tecniche	2.473.415	-	2.473.415
Altre voci del passivo	2.004.598	1.569.192	3.573.790
Capitale	861.135	351.752	1.591.021
Riserve	3.402.498	1.734.746	8.523.215
Riserve da valutazione	120.395	465.291	120.395
Patrimonio di pertinenza di terzi	405.743	430.057	835.800
Utile di periodo	509.077	236.649	745.726
Totale del passivo	70.186.526	38.899.582	112.190.497

Conto economico consolidato pro-forma al 30 settembre 2006

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO	GRUPPO BPU	GRUPPO BL	NUOVO GRUPPO PRO-FORMA
Margine di interesse	1.264.699	658.991	1.924.076
Commissioni nette	609.785	357.701	967.485
Margine d'intermediazione	2.033.836	1.095.042	3.129.263
Risultato netto della gestione finanziaria	1.914.433	1.027.961	2.942.779
Risultato netto della gestione finanziaria e assicurativa	1.889.584	1.027.961	2.917.930
Costi operativi	(1.088.116)	(579.819)	(1.668.320)
Utile dell'operatività corrente al lordo delle imposte	860.183	457.154	1.317.337
Utile dell'operatività corrente al netto delle imposte	542.452	267.705	810.157
Utile del periodo	542.452	272.528	814.980
Utile del periodo di pertinenza di terzi	(33.375)	(35.879)	(69.254)
Utile del periodo di pertinenza della Capogruppo	509.077	236.649	745.726

7.2 Effetti sulla composizione dell'azionariato

In base al rapporto di cambio indicato nel precedente Paragrafo 3, in seguito alla Fusione l'azionariato della Società Incorporante sarà composto per circa il 54% da azioni detenute da azionisti BPU e per circa il 46% da azioni detenute da ex azionisti BL.

A decorrere dalla data di efficacia della Fusione, gli azionisti di BL diverranno soci della Banca Incorporante che manterrà la propria forma giuridica di banca popolare cooperativa e diverranno pertanto soggetti alla normativa sulle società cooperative bancarie e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 30 del D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (TUB).

Come più in dettaglio riferito al paragrafo 1.3.1 della presente Relazione, detto articolo prevede il limite del possesso azionario nella misura dello 0,50% del capitale sociale (art. 30 comma 1). Tale limite non si applica agli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, per i quali valgono i limiti previsti dalla disciplina propria di ciascuno di essi (art. 30 comma 2).

La Banca, appena rileva il superamento del limite dello 0,50% contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all'alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla Banca.

Gli azionisti di BL saranno automaticamente iscritti, all'atto e per effetto della Fusione, nel Libro Soci della Società Incorporante, in virtù della norma transitoria n. 1 dello Statuto Sociale..

8. EFFETTI DELLA FUSIONE SUI PATTI PARASOCIALI AVENTI AD OGGETTO LE AZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Allo stato non è pervenuta alcuna comunicazione da parte degli aderenti all'Impegno comune tra i consiglieri di BPU di derivazione della ex Banca Popolare Commercio e Industria S.c.r.l. circa la permanenza in vigore o la cessazione, per tutti o per alcuni degli attuali aderenti, dell' Impegno medesimo.

Con riferimento al Patto di Sindacato Banca Lombarda e Piemontese concernente il divieto di trasferimento delle azioni e l'esercizio concertato del voto limitatamente alle Assemblee Straordinarie chiamate a deliberare in merito a modifiche statutarie (*aderenti n. 305 azionisti che hanno conferito in sindacato azioni Banca Lombarda pari al 46,88% del vigente capitale sociale*), lo stesso ha espresso il proprio pieno ed unanime apprezzamento per il progetto di aggregazione tra il Gruppo BL ed il Gruppo BPU.

In particolare, il Patto di Sindacato Banca Lombarda e Piemontese ha inviato a BL una comunicazione da cui risulta che lo stesso ha deliberato con il voto favorevole del 100% delle azioni sindacate:

- (i) di esprimere, in sede assembleare, voto favorevole alla Fusione per incorporazione di BL in BPU e, conseguentemente, preannunciando la propria volontà di non esercitare il diritto di recesso;
- (ii) di approvare le regole di *governance* che disciplineranno la Nuova Capogruppo e il Nuovo Gruppo;
- (iii) di non farsi promotore né di prendere parte ad alcuna trattativa riguardante ipotesi di aggregazione alternative a quella con BPU oggetto del protocollo d'intesa.

I componenti del Patto di Sindacato Banca Lombarda e Piemontese promuoveranno la costituzione di un'Associazione tra gli azionisti di Banca Lombarda e Piemontese (l'“**Associazione**”) avente il fine di preservare, nell'ambito della Fusione, la missione di BL quale istituto di credito a vocazione locale vicino al tessuto produttivo ed imprenditoriale della provincia di Brescia e del territorio dell'Italia del nord. La costituenda Associazione si propone altresì di rafforzare la coesione e la collaborazione dei propri Associati al fine di favorire lo sviluppo della Nuova Capogruppo, in coerenza con i criteri che hanno caratterizzato fino ad oggi l'attività di BL medesima, anche al fine di garantire la stabilità degli assetti azionari nell'ambito della Nuova Capogruppo.

9. DIRITTO DI RECESSO

Ai sensi dell'art. 2437 cod. civ., il perfezionamento della Fusione darà diritto agli azionisti di Banca Lombarda, che non abbiano concorso all'approvazione del relativo progetto di fusione in sede assembleare, di recedere per tutte o parte delle loro azioni. In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 2437 *ter*, terzo comma, cod. civ., Banca Lombarda sarà tenuta a corrispondere agli azionisti che avessero

esercitato tale diritto di recesso un corrispettivo determinato con riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi precedenti la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria di Banca Lombarda chiamata a deliberare sulla Fusione.

Il pagamento del rimborso a favore dei soci recedenti avverrà nel rispetto del procedimento di liquidazione previsto dall'art. 2437 *quater* cod.civ.

L'efficacia della Fusione e così la stipula dell'atto di Fusione sono subordinate alla condizione che il diritto di recesso da parte degli azionisti di BL non sia esercitato dagli stessi per una percentuale del capitale sociale superiore al 10% (dieci per cento). Tale condizione potrà peraltro essere rinunciata di comune accordo fra la Società Incorporante e la Società Incorporanda entro 10 (dieci) giorni lavorativi dal giorno in cui i dati definitivi dell'eventuale esercizio del diritto di recesso saranno stati comunicati da BL alla Società Incorporante.

L'operazione di Fusione sottoposta all'approvazione assembleare non comporta l'esclusione dalla quotazione dei titoli di BPU . Non spetta pertanto ai soci della Banca che non hanno concorso alla deliberazione sulla fusione il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 *quinquies* cod. civ..

Parimenti, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dall'art. 2437 commi 1 e 2 cod. civ., non spetta ai soci della Banca che non hanno concorso alle deliberazione sulla fusione il diritto di recesso previsto ai sensi del suddetto articolo.

IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE

ALLEGATO

SINTESI PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEL NUOVO TESTO STATUTARIO DELLA BANCA INCORPORANTE A SEGUITO DELLA FUSIONE

Previsioni statutarie connesse all'adozione del modello dualistico

Denominazione (art. 1)

E' prevista l'adozione della nuova denominazione sociale "Unione di Banche Italiane Società Cooperativa per Azioni – UBI Banca".

L'Assemblea (da art. 21 a art. 29)

E' previsto l'inserimento di attribuzioni all'Assemblea coerenti con la disciplina legislativa in materia di sistema "dualistico", prevedendo tra l'altro che i Soci siano chiamati alla approvazione del bilancio in caso di mancata approvazione da parte del Consiglio di Sorveglianza.

E' previsto, inoltre, in linea con il recente evolversi della legislazione di riferimento, l'inserimento di una serie di diritti della minoranza, tra cui quello di presentare liste di candidati alla carica di membro del Consiglio di Sorveglianza secondo condizioni e modalità meglio definite dalla legge e dallo Statuto (art. 29).

Il Consiglio di Sorveglianza (da art. 44 a art. 49)

Il Consiglio di Sorveglianza della Banca risultante dalla Fusione sarà composto da 23 membri nominati dall'Assemblea tra i Soci in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dalla vigente normativa.

Almeno 15 (quindici) componenti del Consiglio di Sorveglianza dovranno essere in possesso dei requisiti di professionalità richiesti dalla normativa *pro tempore* vigente per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione di banche. In particolare, almeno tre componenti del Consiglio di Sorveglianza dovranno essere scelti tra persone iscritte al Registro dei Revisori Contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

Essi resteranno in carica per tre esercizi.

La loro nomina avverrà mediante voto di lista secondo modalità operative meglio specificate dallo Statuto (art. 45). Salva diversa inderogabile disposizione di legge o regolamentare, le liste dovranno essere presentate dal Consiglio di Sorveglianza uscente o da almeno 500 Soci che abbiano diritto di intervenire e di votare nell'Assemblea chiamata ad eleggere il Consiglio di Sorveglianza e che documentino tale diritto secondo le vigenti normative, i quali rappresentino almeno lo 0,5% del capitale sociale (limite determinato con riferimento al capitale esistente 90 giorni prima della data fissata per la convocazione dell'Assemblea e da indicarsi nell'avviso di convocazione).

Il Consiglio di Sorveglianza si riunirà, su convocazione del Presidente, almeno ogni 60 giorni; le riunioni si svolgeranno, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano. Per la validità delle riunioni (*quorum* costitutivo) sarà necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica. Il Consiglio delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti alla votazione (*quorum* deliberativo), salvo nei casi in cui lo Statuto prevede maggioranze rafforzate (art. 48).

Al Consiglio di Sorveglianza, oltre alle materie ad esso riservate dalla Legge, lo Statuto (art. 46) riserverà di deliberare, su proposta del Consiglio di Gestione, sulla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo, sulle autorizzazioni relative alle operazioni ai piani industriali e/o finanziari ed ai *budget* della Società e del Gruppo predisposti dal Consiglio di Gestione, nonché sulle autorizzazioni relative alle operazioni strategiche, ferma in ogni caso la responsabilità di questo per gli atti compiuti. Inoltre, il Consiglio di Sorveglianza sarà competente a decidere sulle autorizzazioni relative a:

- (i) proposte di operazioni sul capitale, emissioni di obbligazioni convertibili e *cum warrant* in titoli della Società, fusioni e scissioni;
- (ii) proposte di modifiche statutarie;
- (iii) acquisti o cessioni da parte della Società e delle Società controllate di partecipazioni di controllo in società di rilevante valore strategico o di valore superiore unitariamente al 5% del patrimonio netto consolidato, nonché l'acquisto o la vendita di aziende, rapporti in blocco, rami d'azienda di rilevante valore economico e/o strategico;
- (iv) investimenti o disinvestimenti di rilevanza strategica e/o che comportino impegni per la Società il cui ammontare complessivo sia superiore, per ogni operazione, al 5% del patrimonio netto consolidato;

- (v) stipulazioni di accordi commerciali, di collaborazione, parasociali di rilevanza strategica, fermo restando che l'autorizzazione del Consiglio di Sorveglianza sulle operazioni indicate nell'elenco di cui sopra non sarà necessaria ove si tratti di operazioni specificamente contemplate nei piani industriali già approvati dal Consiglio di Sorveglianza.

Tra le ulteriori attribuzioni del Consiglio di Sorveglianza si segnala altresì la facoltà di assumere determinazioni:

- a) sugli indirizzi relativi alle iniziative culturali e benefiche nonché all'immagine della Società e del Gruppo, con speciale riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e artistico, verificando la convergenza delle iniziative programmate con gli obiettivi assunti;
- b) sulle fusioni e scissioni di cui agli artt. 2505 e 2505-bis cod. civ.;
- c) sull'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- d) sulla riduzione del capitale sociale in caso di recesso di Socio;
- e) sull'adeguamento dello Statuto a disposizioni normative, previa consultazione con il Consiglio di Gestione.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza (art. 47)

Oltre alle funzioni d'impulso all'attività del Consiglio, il Presidente del Consiglio di Sorveglianza assolverà, in modo funzionale all'esercizio delle competenze del Consiglio stesso, un ruolo di rilievo: - nella supervisione e nell'attivazione delle procedure e dei sistemi di controllo sull'attività della Società e del Gruppo, anche chiedendo e ricevendo informazioni dal soggetto preposto alla redazione dei documenti contabili societari e dai soggetti preposti alle varie funzioni interessate; - nelle relazioni tra il Consiglio di Sorveglianza ed il Consiglio di Gestione, assicurando l'efficiente coordinamento dell'attività degli organi sociali.

Il Presidente del Consiglio di Sorveglianza convocherà - di propria iniziativa e comunque nei casi previsti dalla Legge o dallo Statuto - e presiederà le riunioni del Consiglio stesso, fissandone l'ordine del giorno, tenuto conto anche delle proposte formulate dal Vice Presidente Vicario e dagli altri Vice Presidenti e provvedendo affinché adeguate informazioni sulle materie che vi sono iscritte vengano fornite a tutti i componenti del Consiglio di Sorveglianza.

La carica di Presidente e quella di Vice Presidente Vicario del Consiglio di Sorveglianza spetteranno rispettivamente al membro indicato al primo ed al secondo posto nella lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti, ovvero nell'unica lista presentata ovvero ai membri nominati come tali dall'Assemblea, nel caso in cui non sia stata presentata alcuna lista (art. 45).

I Comitati per il controllo interno, per la remunerazione e per le nomine (art. 49)

Lo Statuto prevede che il Consiglio di Sorveglianza istituisca al proprio interno un Comitato per il Controllo Interno, un Comitato per la Remunerazione dell'alta dirigenza e un Comitato Nomine.

Almeno la maggioranza dei componenti del Comitato per il Controllo Interno dovrà essere in possesso dei requisiti di cui all'Articolo 44, quinto comma, dello Statuto. Il Comitato per il Controllo Interno, avvalendosi delle strutture aziendali preposte, potrà procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo nonché scambiare informazioni con gli organi di controllo delle società del gruppo in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento dell'attività sociale.

Il Consiglio di Gestione (da art. 30 a art. 41)

Il Consiglio di Gestione sarà composto da un minimo di 7 a un massimo di 11 membri nominati dal Consiglio di Sorveglianza che ne determina il numero all'atto della nomina.

I componenti del Consiglio di Gestione dureranno in carica per tre esercizi e saranno rieleggibili. I componenti del Consiglio di Sorveglianza non potranno essere nominati componenti del Consiglio di Gestione.

Inoltre si fa presente che: (i) almeno uno dei componenti il Consiglio di Gestione dovrà possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58; (ii) almeno la maggioranza di detti componenti dovrà aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività professionali e/o gestionali in società finanziarie e/o mobiliari e/o bancarie e/o assicurative in Italia o all'estero.

Il Consiglio di Gestione si riunirà almeno una volta al mese, nonché ogniqualvolta il Presidente ritenga opportuno convocarlo o quando ne venga fatta richiesta da 5 membri. Le riunioni si svolgeranno, alternativamente, nella città di Bergamo e nella città di Brescia, ed una volta all'anno nella città di Milano. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Gestione sarà necessaria - in via generale e salvo che la relativa delibera debba essere adottata mediante ricorso a quorum qualificati - la presenza di più della metà dei componenti in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Gestione saranno assunte a

votazione palese, con il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti, ad eccezione delle seguenti determinazioni per le quali lo Statuto (art. 36) richiede *quorum* deliberativi più elevati:

- a) la proposta, da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Sorveglianza per la successiva approvazione dell'Assemblea straordinaria, di modifiche statutarie;
- b) la cessione totale o parziale delle partecipazioni detenute nelle seguenti società: Banca Popolare Commercio e Industria, Banca Popolare di Bergamo, Banca Popolare di Ancona, Banca Carime, Centrobanca, Banco di Brescia e Banca Regionale Europea, nonché la costituzione di vincoli di qualsiasi genere sulle azioni delle stesse;
- c) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società elencate sub b) convocate per l'approvazione di aumenti di capitale con esclusione del diritto di opzione (a pagamento o contro conferimento in natura), di emissione di obbligazioni convertibili o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, che comportino, in caso di loro sottoscrizione, la perdita da parte della Società del controllo;
- d) la determinazione del voto da esprimere nelle assemblee delle società di cui sopra sub b) convocate per deliberare la fusione per incorporazione nella Società o in altre società, la loro trasformazione, la scissione, lo scioglimento anticipato, la modifica dell'oggetto sociale, il cambiamento della denominazione o il trasferimento della sede legale al di fuori del comune in cui hanno attualmente la sede, il trasferimento a terzi non facenti parte del Gruppo dell'azienda bancaria o di una parte sostanziale della stessa di alcuna delle controllate di cui sopra sub b);
- e) la designazione alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale delle società elencate sub b), tenuto conto delle proposte del Comitato Nomine, ove previste;
- f) l'attribuzione, ove ritenuta opportuna, ad un proprio componente dell'incarico di sovrintendere alla funzionalità del sistema di controllo interno.

Oltre alle competenze non delegabili per Legge, lo Statuto (art. 37) riserverà al Consiglio di Gestione numerose competenze esclusive, strettamente collegate alle funzioni di gestione ed organizzazione dell'impresa, ancorché per talune di esse sia prevista l'approvazione del Consiglio di Sorveglianza.

Il Consiglio di Gestione riferirà con apposita relazione al Consiglio di Sorveglianza sul generale andamento della gestione nonché sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni e caratteristiche effettuate dalla Società o dalle sue controllate e comunque riferisce sulle operazioni nelle quali i membri del Consiglio di Gestione medesimo abbiano un interesse per conto proprio o di terzi (art. 38).

La comunicazione verrà effettuata in occasione delle riunioni del Consiglio di Sorveglianza ed in ogni caso con periodicità almeno trimestrale; essa potrà essere effettuata anche per iscritto.

Il Presidente del Consiglio di Gestione (art. 39)

Al Presidente del Consiglio di Gestione, cui spetteranno la legale rappresentanza della società e la firma sociale, sono attribuiti i compiti tipici del Presidente dell'organo di gestione della società, che lo stesso eserciterà in opportuno coordinamento con gli altri organi statutari.

Il Presidente del Consiglio di Gestione ed il Vice Presidente del Consiglio di Gestione – chiamato a svolgere le funzioni di Presidente in caso di sua assenza o impedimento - saranno nominati dal Consiglio di Sorveglianza (art. 46).

Il Consigliere Delegato (da art. 42 a art. 43)

Il Consigliere Delegato sarà nominato dal Consiglio di Gestione su proposta del Consiglio di Sorveglianza (art. 37).

Il Consigliere Delegato sovrintenderà alla gestione aziendale e del Gruppo, curandone il coordinamento strategico e il controllo gestionale. Tra le diverse competenze che lo Statuto attribuisce al Consigliere Delegato si segnala che allo stesso potranno essere attribuiti i seguenti poteri (art. 43):

- a) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo e di business determinato dal Consiglio di Gestione e approvato dal Consiglio di Sorveglianza;
- b) determinare le direttive operative per la Direzione Generale;
- c) sovrintendere all'integrazione del Gruppo, consultando e coinvolgendo il Vice Presidente del Consiglio di Gestione;
- d) sottoporre al Consiglio di Gestione gli indirizzi di gestione, il piano strategico e industriale, il *budget*, curandone l'attuazione tramite la Direzione Generale;
- e) proporre la politica di bilancio e gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio di Gestione il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- f) proporre al Consiglio di Gestione le designazioni dei vertici operativi e direttivi aziendali e di Gruppo, d'intesa con il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Gestione e sentito il Direttore Generale;

g) promuovere il presidio integrato dei rischi.

Il Consigliere Delegato riferisce trimestralmente al Consiglio di Gestione ed al Consiglio di Sorveglianza sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione e sulle operazioni di maggior rilievo della società e delle controllate; riferisce altresì mensilmente al Consiglio di Gestione e almeno ogni 60 giorni al Consiglio di Sorveglianza sui principali risultati contabili della Società, delle principali società controllate e del Gruppo.

La Direzione Generale (art. 50)

Lo Statuto prevederà la nomina, da parte del Consiglio di Gestione, di un Direttore Generale, di un Condirettore Generale nonché la facoltà di nominare uno o più Vice Direttori Generali, secondo l'organico definito dal Consiglio di Gestione medesimo, il quale ne determinerà le attribuzioni.

Il Direttore Generale sarà il capo della struttura operativa e capo del personale; curerà di regola (salvo diversa indicazione da parte degli organi amministrativi competenti) l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Gestione e del Consigliere Delegato e gestirà gli affari correnti in conformità con gli indirizzi degli organi amministrativi.

Il Condirettore Generale coadiuverà e supporterà il Direttore Generale nella sovrintendenza di tutte le funzioni attribuitegli.

Altre previsioni statutarie funzionali alla realizzazione del progetto di integrazione

Sede legale e sedi operative della Società (art. 3)

La Società avrà sede legale in Bergamo e sedi operative in Brescia e Bergamo. Ciò al fine di assicurare, nella nuova configurazione societaria nascente dalla Fusione, un'equilibrata allocazione delle funzioni centrali che tenga conto delle esigenze di funzionalità ed economicità della nuova struttura, anche al fine di favorire l'efficace attuazione del processo di integrazione.

Requisiti di ammissione a Socio (art. 6 e art. 9)

Sono esplicitati i criteri ed i requisiti che assumono rilevanza in sede di valutazione delle domande di ammissione a Socio.

Convocazione dell'Assemblea (art. 22, comma 5)

Lo Statuto prevederà che, ricorrendo i presupposti di legge, l'Assemblea possa essere convocata entro 180 giorni (in luogo dei 120 ordinari) dalla chiusura dell'esercizio sociale. In tal caso il Consiglio di Gestione segnalerà nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione. La modifica proposta è volta a cogliere l'opportunità consentita dal secondo comma dell'art. 2364 del codice civile a tenore del quale, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, il termine di convocazione dell'Assemblea Ordinaria può essere elevato da 120 a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Luogo di svolgimento dell'Assemblea (art. 23)

L'Assemblea si riunirà alternativamente, nella città, o provincia, di Bergamo e nella città, o provincia, di Brescia. La rinnovata formulazione dell'articolo in commento è ispirata al principio di pariteticità tra le società partecipanti alla Fusione che darà origine alla Nuova Capogruppo. Essa è preordinata ad agevolare, secondo criteri di equilibrio e pari opportunità, la partecipazione agli eventi assembleari di entrambe le componenti del Corpo Sociale di originaria derivazione delle due banche che prendono parte al progetto di integrazione.

Quorum richiesto per la seconda convocazione dell'Assemblea straordinaria (art. 27)

Lo Statuto prevederà che, in seconda convocazione, l'Assemblea straordinaria sia regolarmente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza e delega, di almeno 1/400 dei Soci aventi diritto di voto (attualmente è richiesto un quorum pari a 1/200 dei Soci aventi diritto di voto). Quanto sopra al fine di adeguare la percentuale di soci richiesti per la regolare costituzione dell'Assemblea Straordinaria di seconda convocazione alla nuova entità della compagine sociale della Nuova Capogruppo, quale risultante dalla Fusione, tenendo altresì conto della partecipazione media dei Soci alle assemblee di BPU e BL nell'ultimo decennio.

Si rammenta infatti che, a seguito del perfezionamento della proposta Fusione per incorporazione di BL in BPU, il numero dei Soci della Nuova Capogruppo, tenuto conto di quanto disposto dalla Norma Transitoria n. 1 introdotta dalla presente proposta di Statuto, si eleverebbe da circa 60.000 a circa 100.000. La previsione è inoltre in linea con quanto previsto dall'art. dall'art. 2538 quinto comma cod. civ., applicabile alle banche popolari in virtù del disposto dell'art. 150 bis del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, a tenore del quale "Le maggioranze richieste per la costituzione delle assemblee e per la

validità delle deliberazioni sono determinate dall'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci”.

Quorum rafforzati per la modifica o abrogazione di talune disposizioni dello Statuto (art. 28)

Viene proposta l'abrogazione di alcuni *quorum* deliberativi rafforzati al fine di rendere lo Statuto più flessibile e consentire di cogliere eventuali opportunità che dovessero presentarsi in futuro sia in termini normativi sia di ulteriori processi di integrazione.

Diversamente, per alcune norme considerate fondamentali per il buon esito del processo di integrazione, sarebbero introdotti specifici *quorum* deliberativi rafforzati per l'abrogazione o la modifica degli articoli dello Statuto Sociale che riguardano la costituzione e la regolamentazione in seno al Consiglio di Sorveglianza del Comitato Nomine, organo, peraltro già presente nel vigente Statuto della Società Incorporante. Detto Organo è infatti ritenuto di fondamentale importanza per assicurare l'applicazione delle regole di governo sulle proposte di composizione degli organi sociali della Nuova Capogruppo, ispirate a favorire la rappresentanza negli stessi delle componenti originarie di rispettiva derivazione da BPU e BL nel rispetto del principio di pariteticità di cui all'art. 1 della presente proposta di Statuto.

Per le deliberazioni da assumere su richiesta dell'Autorità di Vigilanza creditizia o in relazione a modifiche regolamentari o di norme di legge l'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, delibera a maggioranza assoluta di voti; in tali casi, per le deliberazioni di competenza del Consiglio di Sorveglianza, lo stesso delibererà con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti alla votazione.

Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili (Art. 37, comma 2, lett. n)

Viene prevista, in attuazione dell'art. 154 bis del TUF, la nomina del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari da parte del Consiglio di Gestione - previo parere obbligatorio del Consiglio di Sorveglianza -.

Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari dovrà possedere oltre ai requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente per coloro che svolgono funzioni di amministrazione e direzione, requisiti di professionalità caratterizzati da specifica competenza, dal punto di vista amministrativo e contabile, in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Gestione, deve essere acquisita attraverso esperienze

di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per un congruo periodo di tempo e in imprese comparabili alla Società.

I Norma Transitoria

In deroga alla disciplina concernente l'ammissione di nuovi Soci, i Soci titolari di azioni già BL che in forza del rapporto di cambio della Fusione risultino titolari di almeno una azione della incorporante, assumono, senza necessità di alcuna domanda e/o altra formalità lo stato di soci con pienezza di diritti della incorporante medesima per effetto automatico e dal momento di efficacia della fusione stessa. La proposta di introduzione di questa norma transitoria trova motivazione nell'esigenza di tutelare i diritti partecipativi dei soci della società incorporanda (BL) nell'ambito della società incorporante (BPU), permettendo la regolare partecipazione degli stessi sin dall'Assemblea chiamata ad approvare la distribuzione degli utili dell'esercizio 2006.

II Norma Transitoria

In deroga a quanto previsto dallo Statuto, tutte le Assemblee dei Soci sino a quella chiamata ad approvare la distribuzione degli utili relativi all'esercizio 2007 saranno presiedute, salvo sua assenza o impedimento, dal Presidente del Consiglio di Gestione. La norma proposta, che costituisce un'applicazione della facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Sorveglianza dal secondo comma dell'art. 26 del nuovo Statuto, riflette gli accordi raggiunti fra BPU e BL per l'attuazione del progetto di integrazione.

III Norma Transitoria

La Società quale risultante dalla fusione tra BPU e BL adotterà, con efficacia dal giorno di efficacia della fusione, il Regolamento del Comitato Nomine allegato al progetto di fusione. Per le motivazioni di tale norma si fa rinvio a quanto sopra specificato con riferimento alla modifica di cui all'art. 28, ultimo comma, del nuovo Statuto.

IV Norma Transitoria

In deroga a quanto stabilito dallo Statuto i primi membri del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione potranno essere anche nominati tra soggetti che rivestono la qualifica di Socio ancorché

iscritti nel Libro dei Soci da meno di 90 giorni. La norma proposta è finalizzata ad agevolare l'attuazione degli accordi raggiunti fra BPU e BL in ordine alla realizzazione del Progetto di Integrazione.

V Norma Transitoria

La disposizione prevede una speciale procedura per la nomina dei primi componenti il Consiglio di Sorveglianza. Più in particolare, la norma prevede che i Consiglieri di Sorveglianza saranno nominati per la prima volta dall'Assemblea ordinaria di BPU in applicazione di specifiche norme transitorie contenute nello Statuto. Tali norme transitorie prevedono che i Consiglieri di Sorveglianza siano nominati nel numero di 23 per la durata di tre esercizi e con l'applicazione del meccanismo del voto di lista previsto dall'art. 44 dell'attuale statuto di BPU per la nomina del Collegio Sindacale. Tale meccanismo prevede che risultino eletti i primi 22 candidati tratti dalla lista che avrà ottenuto il maggiore numero di voti e il primo candidato dalla lista che avrà ottenuto il secondo maggiore numero di voti.

Non saranno prese in considerazione ai fini dello scrutinio le liste che non abbiano raggiunto almeno il 10% della totalità dei voti espressi in Assemblea; ove una sola lista di quelle presentate abbia superato tale limite, da essa saranno tratti tutti i Consiglieri di Sorveglianza.

Qualora fosse presentata una sola lista tutti ovvero non fosse presentata validamente alcuna lista l'Assemblea procederà alla nomina con votazione a maggioranza relativa. La norma proposta è finalizzata a consentire l'applicazione del meccanismo di nomina del Consiglio di Sorveglianza attraverso il voto di lista sin dall'Assemblea Ordinaria della Banca Incorporante, concomitante con quella Straordinaria di modifica statutaria, chiamata a nominare il primo Consiglio di Sorveglianza, dettando in particolare le regole necessarie per consentire ai Soci interessati la preventiva presentazione di liste di candidati alla suddetta carica.

VI Norma Transitoria

La disposizione prevede che l'Assemblea chiamata alla distribuzione dell'utile relativo all'esercizio 2006 potrà destinare, dedotta la porzione attribuita a riserva, l'1% degli utili conseguiti dalla società incorporante nell'esercizio 2006 alla remunerazione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica sino al 31 dicembre 2006.

* * * * *

Con riferimento all'adozione del nuovo testo di Statuto sociale si fa ulteriormente presente che alcune delle nuove clausole implicano, ai sensi dell'art. 28 del vigente Statuto sociale della Società Incorporante, una modifica statutaria da assumere con il voto favorevole di almeno un ventesimo di tutti i soci aventi diritto di voto.

Pertanto, ove la delibera di approvazione dello Statuto sociale da parte dell'Assemblea sociale di BPU fosse approvata con una maggioranza inferiore rispetto a quella da ultimo richiamata, la delibera dovrà intendersi come avente ad oggetto l'approvazione dello Statuto sociale, ma con sostituzione degli articoli previgenti riformulati come da Allegato B al progetto di fusione.